



## TORNATA DEL 14 APRILE 1874

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Sunto di petizione — Omaggi — Congedi — Giuramento del Senatore De Siervo — Seguito della discussione del progetto di legge relativo alla circolazione cartacea durante il corso forzoso — Considerazioni del Relatore e del Ministro delle Finanze contro gli emendamenti del Senatore Pepoli all'articolo 7 — Ritiro degli emendamenti — Parole in merito del Senatore Audiffredi — Approvazione degli articoli 7 e 8 — Dubbi del Senatore Ferraris sull'articolo 9 cui risponde il Ministro delle Finanze — Approvazione dell'articolo 9 e dei tre primi paragrafi dell'articolo 10 — Osservazioni del Senatore Ferraris sul Num. 2 — Risposta del Ministro delle Finanze — Approvazione dei rimanenti alinea, dell'intero articolo, e dei successivi articoli 11 e 12 — Avvertenza del Senatore Figoli all'articolo 13 cui risponde il Ministro delle Finanze — Osservazioni del Relatore e del Ministro — Appunti del Senatore Ferraris e risposta del Ministro — Approvazione degli articoli 13 e 14 — Ordine del giorno del Senatore Pescatore all'articolo 15, accettato dal Ministro — Approvazione dell'ordine del giorno — Secondo ordine del giorno del Senatore Pescatore combattuto dal Senatore Miraglia e dal Ministro — Ritiro dell'ordine del giorno e dichiarazioni del Relatore — Approvazione dell'articolo 15 e del successivo articolo 16 — Domanda del Senatore Ferraris sull'articolo 17 e spiegazioni del Ministro — Approvazione dell'articolo 17.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Non è presente alcun Ministro. Poco dopo intervengono il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, e successivamente i Ministri d'Agricoltura e Commercio, di Grazia e Giustizia, della Guerra e dell'Interno.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

### Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, MANZONI dà pure lettura del seguente sunto di petizione:

« N. 11. Parecchi abitanti di vari Comuni della Toscana in numero di 292 domandano che dal Senato vengano modificate le tasse

sull'esercizio della caccia già votate dalla Camera dei Deputati. »

Fanno omaggio al Senato:

Il Senatore commend. prof. Atto Vannucci, del volume secondo della sua *Storia dell'Italia antica*;

L'avv. C. Panattoni, di un opuscolo *sulle onoranze funebri* decretate dal Municipio e dalla cittadinanza di Lari al Senatore Giuseppe Panattoni.

Gli onorevoli Senatori Lauzi e Belgioioso chiedono un congedo, il primo di venti giorni ed il secondo di un mese per motivi di famiglia, che viene loro dal Senato accordato.

### Giuramento del Senatore De Siervo.

PRESIDENTE. Trovandosi nelle sale del Senato

il nuovo Senatore commendatore De Siervo, prego i signori Senatori Vacca e Cosenz di volerlo introdurre nell'aula, per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'aula il commendatore De Siervo presta giuramento nella consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al commendatore De Siervo del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

**Seguito della discussione sul progetto di legge relativo alla circolazione cartacea durante il corso forzoso.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge relativo alla circolazione cartacea durante il corso forzoso.

La parola è al Senatore Lampertico.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Signori Senatori. Non risponderò ai molti fatti personali che parmi di poter riscontrare nel discorso dell'onorevole Senatore Pepoli, in quanto egli dà alle mie parole un senso che almeno era nel mio desiderio di non attribuirvi, specialmente per quanto concerne una qualsiasi limitazione al diritto che ha il Senato d'introdurre emendamenti nelle leggi, e al diritto di prendere in esame sincero la condizione degli istituti di credito. Non vorrò certo rimpiccolire ad un fatto personale una questione d'interesse pubblico. Nè dopo avere già lungamente intrattenuto col mio discorso il Senato, aggiungerò adesso un altro discorso a dichiarazione del primo.

Non mi dilungherò nemmeno in quell'ordine di considerazioni le quali ci farebbero rientrare nella discussione generale. Mi limito alla proposta dell'emendamento fatta dall'onorevole Senatore Pepoli e alle considerazioni che a questo emendamento si riferiscono.

Cercherò di parlare come il Senatore Pepoli mi richiamava, per così dire, terra terra, perchè desidero che con i fatti si dilegui quell'impressione che può aver prodotto nell'animo dei signori Senatori, il Senatore Pepoli coi fatti ch'egli a sua volta addusse.

Dee soprattutto premere a tutti noi, o Signori, che gli istituti di credito i quali, per il fatto di questa legge si trovano riuniti in consorzio, e vengono a partecipare del privilegio dell'in-

convertibilità del biglietto, debbano uscire da questa discussione non già scossi nel loro credito, ma rinvigoriti.

Io non rifarò la storia del Banco di Napoli, ma semplicemente riepilogherò le trasformazioni ch'esso ebbe a subire.

Il Banco di Napoli subì nel corso di questi anni due grandi trasformazioni. Esso cessò di essere Banco di Stato, per diventare semplicemente un istituto di credito; esso cessò dall'essere semplicemente Banco di deposito e divenne via via Banco di emissione. Quest'ultima trasformazione era già preparata da lunga mano, imperocchè, ancora al tempo del Governo borbonico, i provvedimenti che si sono presi relativamente al Banco di Napoli, gli davano diritto ad emettere carte bancarie, in una proporzione superiore al deposito che esso effettivamente aveva ricevuto. Essa venne poi completata, e sancita dal Decreto del 14 agosto 1866. Questo Decreto all'art. 26, fissa la proporzione tra l'emissione della carta bancaria, ed il fondo metallico al triplo del numerario esistente in cassa. Da questo risulta, parmi, non dubbia la trasformazione del Banco di deposito, in Banco di emissione. Ancora con questa disposizione non venne riconosciuto il biglietto al portatore, ma sebbene, come accennai già nel discorso di sabato, il vero biglietto al portatore, il Banco di Napoli non lo ha, pure alla necessità economica del biglietto al portatore, provvide colla sua carta bancaria, in guisa che questa ne adempie perfettamente l'ufficio.

Esso ha intestate le sue fedeli al Cassiere maggiore del Banco: e sebbene queste fedeli intestate al Cassiere maggiore sieno perciò nominative esse pure, girano tuttavia non meno che se fossero biglietti al portatore, girano cioè senza necessità di altra firma qualsiasi. Fin dal 1867 il Ministero delle Finanze, e precisamente la direzione generale del tesoro scriveva: «Giovando che i polizzini suddetti che nelle provincie Napoletane si ricevono senza altra firma che quella del cassiere intestatario abbiano a circolare quanto più liberamente è possibile, si ripete che non è obbligatorio il richiedere la firma dei possessori dei polizzini la quale potrà bensì richiedersi dai contabili quando cade dubbio sulla legittimità dei medesimi,» nè più nè meno di quello che si fa

cogli stessi biglietti della Banca Nazionale quando nasce il sospetto che non sieno genuini.

E dietro a un dubbio sollevato dal primo Presidente della Corte d'appello di Trani nel maggio 1866 il Ministero rispondeva: « polizini Banco Napoli non sono al latore ma nominativi intestati al Cassiere; giusta disposizioni vigenti è in facoltà del ricevente di richiedere firma presentatore, però fu fatto invito contabili a limitare richiesta della firma, nei casi di dubbia legittimità; in questo senso sarà ripetuto invito. » Questa trasformazione delle fedi del Banco di Napoli in fedi intestate al Cassiere ed equivalenti in commercio ai biglietti al latore, viene precisamente ed esplicitamente riconosciuta dal Regolamento approvato col Decreto del 30 marzo 1871.

L'art. 4. di questo Regolamento stabilisce: « Il Banco rilascia pure fedi a somme fisse intestate al Cassiere e dal medesimo avvalorate e quietanzate. » E l'art. 8 dichiara: « Le fedi a somme fisse intestate al Cassiere sono rimborsabili senz'altra firma. »

Quindi la legittimità di queste operazioni del Banco di Napoli parmi che non possa in verun modo mettersi in dubbio.

Non può in verun modo mettersi in dubbio per le disposizioni legislative e per le disposizioni d'ordine esecutivo che ad esse si riferiscono; non può mettersi in dubbio per quella gran sanzione che questo fatto ebbe, prima ancora che dalla legge, dai bisogni del commercio e dall'opinione pubblica.

Ora, questa trasformazione del Banco di Napoli da Banco di Stato in Istituto di credito, da Banco di deposito in Banco di emissione richiedeva analoghe provvisioni, che maggiormente rendessero idoneo il Banco di Napoli, alla nuova indole che assumeva per necessità dei tempi.

Certo che queste provvisioni erano necessarie; e mi gode l'animo nel riconoscere che molte di queste, già avvertite dalla Commissione d'inchiesta del 1868, particolarmente per quanto concerne le rinnovazioni delle cambiali, vennero anche attuate.

Possono però queste provvisioni verificarsi in quel senso che esprimevasi dall'onorevole Senatore Pepoli, quando mettendo in rilievo la suprema importanza, che anche per gli Istituti di credito si verifichi quella divisione di lavoro che in generale si presenta tanto bene-

fica nell'economia delle nazioni, conduceva a dedurne che debbansi togliere dal Banco di Napoli tutte quelle incombenze ed attribuzioni che non si convengono a un vero e proprio Istituto di credito?

Intendiamoci bene: nessuno contesta il beneficio della divisione del lavoro come in generale, così particolarmente in relazione al credito.

La divisione del lavoro però ha certi limiti: essa non può sempre attuarsi. Sarebbe desiderabile che sempre ci fossero le condizioni per attuarla, ma in fatto ciò non si verifica.

In una gran città, per esempio, in un grande ufficio di posta troverete perfino diviso non solo l'ufficio di distribuzione delle lettere da quello di consegna, ma troverete distinta la distribuzione delle lettere giusta le iniziali dei ricapiti, troverete distinta la consegna delle lettere da quella delle stampe, e adesso persino delle cartoline postali e via via. Come si può immaginare tutto ciò in un villaggio?

Non dipende da noi il prescrivere la divisione del lavoro per fatto di legge; bisogna che prima le condizioni economiche la rendano possibile. E fino a che il credito non ha assunto grandi proporzioni, anche la divisione degli istituti di credito è assolutamente impossibile. Perfino nei paesi in cui il credito ha già assunto proporzioni molto più notevoli di quello che abbia assunto in Italia, perfino nella Scozia paese classico del credito, le Banche, come avverte il Wolowski, compenetrano in sé tutte le operazioni; alimentano l'agricoltura, come nello stesso tempo l'industria e il commercio; e non avvi alcuna Banca esclusivamente agricola. Le condizioni generali prescritte alle anticipazioni vi si adattano a tutti i bisogni mediante un abile ordinamento, purché ci sia la solvibilità necessaria e la puntualità nell'esecuzione degli impegni assunti. Io non dubito che col progredire del credito anche nelle provincie meridionali, molte di quelle attribuzioni che ora spettano al Banco, da esso si separeranno: e per esempio il Monte di Pietà potrà costituire un istituto a sé; ma fino a che le stesse condizioni economiche non facciano sentire la necessità di questa divisione degli istituti di credito, in guisa che ciascuno provvegga ad uno scopo speciale, noi non potremo che prendere per essi que' provvedimenti che maggiormente li rendano idonei alla loro nuova indole e.

alle nuove condizioni economiche, guardandoci da un'opera violenta che offenderebbe molti e molti interessi rispettabili, e sarebbe per di più opera vana.

Per queste considerazioni si è che il Banco di Napoli come altri istituti di credito in Italia, hanno assunto il credito fondiario. Era sorta l'idea, anzi dallo stesso onorevole Senatore Pepoli come Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio erasi presentato al Parlamento un progetto di legge per l'istituzione del Credito fondiario a sè, e distinto da altri istituti. Approvato quel progetto dalla Commissione della Camera dei Deputati, ripresentato poi dal Ministro Manna, non ebbe seguito; e per istituire il credito fondiario in Italia si fu nella necessità di affidarlo nelle diverse regioni d'Italia, ad altri istituti, istituti i quali pure avevano altri intenti che non fosse quello del Credito fondiario.

Queste considerazioni le quali si collegano colla legge del 14 giugno 1866 (legge appunto che ha dato al Banco di Napoli come ad altri istituti, il credito fondiario) mi richiamano in modo particolare alle proposte dell'onorevole Senatore Pepoli concernenti l'articolo di legge che è ora in discussione.

Quest'articolo di legge per quanto concerne il patrimonio che deve servire di base all'emissione, l'onorevole Senatore Pepoli vorrebbe che fosse modificato in guisa da non computare nel patrimonio quelle somme che il Banco di Napoli ha destinato per le operazioni di credito fondiario.

L'onorevole Senatore Pepoli pur sempre in questo senso, se non fa una proposta concreta di escludere altri dodici milioni destinati dal Banco di Napoli a prestiti sopra pegni, non cessa di preoccupare anche per questi l'attenzione del Senato.

Un'altra proposta infine del Senatore Pepoli, e di questa discorrerò a suo tempo, concerne i depositi fruttiferi.

Ora, se si approvasse la proposta dell'onorevole Senatore Pepoli, se si ammettesse cioè, che base dell'emissione dovesse essere il patrimonio non già depurato dalle passività, ma diminuito di quei 12 milioni che il Banco di Napoli impiega in prestiti sopra pegni, si verrebbe ad escludere dal patrimonio, il quale deve servire di base all'emissione, una parte di patrimonio che realmente è investito. Che

questa forma d'investimento sia idonea per un Banco, è un altro tema, tema da discutersi dove si trattasse appunto dell'ordinamento del Banco medesimo; ma che queste somme investite in un modo ammesso dagli Statuti del Banco si consideri come una somma la quale debba detrarsi dal patrimonio, in verità non so rendermene capace.

Allora bisognerebbe che entrassimo nell'esame di tutte le operazioni di tutti gli Istituti di credito che sono riuniti in consorzio e vedere se queste operazioni sieno veramente idonee all'indole degli Istituti di emissione o no, e dal loro capitale detrarre le somme necessarie a quelle operazioni, che come ci sembra di questa del prestito sopra pegni, non ci sembrassero idonee all'indole di un Istituto di emissione.

Non voglio lasciare la questione dei prestiti sopra pegni senza fare un'altra considerazione, cioè, che essi, eccettuata una piccola parte la quale è fatta sopra merci, si fanno per la massima parte sopra metalli preziosi, o sopra gioie, lo che viene quasi a costituire un'altra riserva del Banco. Laonde come potrà detrarsi a guisa di passivo un siffatto credito?

Quanto al credito fondiario il Banco di Napoli che cosa fa? Nè più, nè meno degli altri Istituti di credito fondiario; fa prestiti sopra prima ipoteca, fino alla metà del valore degli stabili.

Ma come fa questi prestiti? Li fa con cartelle fondiarie, le quali vengono date a chi dà l'ipoteca, e avuta la cartella fondiaria, con essa si procura il denaro. Coloro che in cambio delle cartelle somministrano il mutuo, vanno benissimo al Banco a ricevere gli interessi del loro credito. Ma come paga il Banco l'interesse di queste cartelle fondiarie? Le paga con quell'interesse che riceve da coloro che gli hanno dato i beni immobili in garanzia.

Dunque quale è l'esposizione che ha il Banco di Napoli per il credito fondiario? L'esposizione non può essere che questa. 1. La differenza nel tempo che può verificarsi qualche volta tra l'interesse che il mutuatario paga al Banco di Napoli, e l'interesse che esso Banco deve dare al portatore delle cartelle. 2. Tutti quegli sbagli, inavvertenze, errori in cui l'Istituto di credito fondiario possa incorrere nell'esaminare la cauzione ipotecaria.

Ora, per verità, è un fatto questo da dover sene

preoccupare quasi come di cosa che possa scuotere il credito del Banco di Napoli? Si noti che a tenore della legge del 1866 la massa delle cartelle fondiari emesse, è garantita dalla massa delle ipoteche prese.

Inoltre è disposto che dall'avanzo netto procedente dalle operazioni di credito fondiario l'Istituto preleva una somma non minore del quarto per formare un fondo di riserva, cosicchè il credito fondiario diventa un'operazione che sussiste da sè, e in sè trova i suoi propri mezzi. Si noti che stava nella facoltà del Banco di Napoli di destinare a queste operazioni di credito fondiario anche una somma maggiore. Se esso ha destinato otto milioni è una limitazione che in qualche modo impose a se stesso.

Notisi finalmente che mentre pel regolamento 25 agosto 1866 doveva il fondo di garanzia per le operazioni di credito fondiario vincolarsi in rendita inscritta sul gran Libro del Debito pubblico, con Decreto del 30 giugno 1867 quest'obbligo, sentito anche il Consiglio di Stato, venne tolto. Il Decreto medesimo esprimesi invero nel modo più rassicurante pel Senato.

« Ritenuto che la massa delle iscrizioni ipotecarie accese, aggiuntovi il fondo di riserva, debba valere come garanzia delle intraprese operazioni di credito fondiario si provvede che venga cancellato quell'articolo il quale stabiliva doversi vincolare in cartelle di rendita pubblica il fondo assegnato alle operazioni di credito fondiario. »

E qual è l'andamento delle operazioni di credito fondiario nelle provincie meridionali? Dal 1 gennaio al 31 dicembre 1872 furono stipulati 214 contratti definitivi per la somma complessiva di 12 milioni. Sommando il numero dei contratti citati con quelli degli anni antecedenti, si ha un totale di 534 contratti per la somma complessiva di L. 26,917,500 e 53,835 cartelle emesse; nel 1872 il prezzo delle cartelle variò da lire 398 a lire 424. A ragione conclude il Consiglio d'amministrazione del Banco di Napoli: « queste cifre non hanno bisogno di commenti, esse dimostrano chiaramente come il nostro credito fondiario non solamente proceda regolarmente in tutte le provincie napoletane, ma estenda sempre in maggiori proporzioni le sue operazioni. Il prezzo delle cartelle fondiari va gradatamente crescendo, ed esse sono divenute oramai uno dei valori più ricercati da coloro

che desiderano impiegare con sicurezza il loro danaro. »

Ora io non so comprendere come dal patrimonio del Banco di Napoli si potesse detrarre una somma corrispondente a quella che il Banco di Napoli investe sopra pegni di metalli preziosi e di gioie; e non so come dal patrimonio del detto Banco si possano detrarre 8 milioni, perchè questi otto milioni corrispondono alla somma destinata alle operazioni di credito fondiario, quando per il testo preciso delle disposizioni di legge, che ora ho avuto l'onore di esporre al Senato, e per le condizioni di fatto in cui si trovano le operazioni di credito fondiario nelle Provincie meridionali, questa destinazione di somma di 8 milioni ha un'importanza, dirò così, interna per l'amministrazione del Banco, in quanto il Banco destina le somme a ciascuna delle varie sue operazioni, ma non dà alcun argomento ad una detrazione del patrimonio.

Che siano impieghi adatti ad un Istituto di emissione è un altro discorso, ma che dal patrimonio possa farsi una detrazione per operazioni che si trovano così perfettamente in regola colle disposizioni legislative, e che d'altra parte hanno tali garanzie economiche, in verità io non saprei comprendere.

Quanto ai depositi fruttiferi l'onorevole Peppi assai se ne allarma. Che in tesi generale e non parlando in modo particolare degli Istituti di emissione, ma in genere di Istituti di credito, la sostituzione del deposito fruttifero ai semplici depositi infruttiferi sia stata una delle più grandi e più benefiche trasformazioni degli Istituti, niuno è che vorrà negarlo.

Mentre nei banchi di Amsterdam e di Amburgo colui che vi portava danari, bisognava che pagasse, e quando portava il danaro in custodia, e quando chiedeva il trasferimento delle partite e via via, invece ora riceve egli dal Banco un interesse del suo deposito. Si è così, che i Banchi di deposito anchè prima delle Casse di risparmio divennero, com'ebbe a dire un egregio economista, istituti di alta previdenza sociale; pel ricco, casse di custodia e riserva, pel povero casse di risparmio e accumulazione.

Che il Banco non potesse prestare ad interesse sopra depositi, lo si intende benissimo quando i Banchi erano dipendenti assolutamente dalla pubblica autorità, o quando essi con-

servavano ancora il loro primitivo scopo, cioè di riparare al disordine proveniente dall'alterazione delle monete. Fino a che il Banco conservava il carattere di Banco di pubblica autorità, è certo che una investita anche la più cauta, anche la più prudente, anche la più sicura avrebbe messo sospetto di violazione della fede pubblica; quando si portava la moneta al Banco per non dover più fare le contrattazioni colle monete che erano in corso e di cui non si poteva aver fede per le alterazioni che esse subivano, e quindi tutte le contrattazioni si facevano in monete di Banco, allora s'intende benissimo che questi depositi non potevano investirsi. Ma le cose mutarono assolutamente d'aspetto quando i Banchi da semplici istituti di Stato divennero istituti di credito, e quando non ebbero a provvedere alle necessità dipendenti dall'alterazione delle monete.

Io so tutto quello che si può dire e che si è detto, particolarmente in Italia dal Conte di Cavour, e nel Belgio da Frère Orban contro i pericoli dei depositi fruttiferi in un Banco di emissione, ma adagio, anche qui non possiamo azzardarci in proposizioni troppo assolute.

Quando nel Parlamento subalpino, nel 1856, si discusse ampiamente intorno a questo argomento, il Conte di Cavour era avversissimo ad ammettere che i Banchi di emissione ricevessero dei depositi fruttiferi, ma essendosi fatta mozione che alla succursale della Banca Nazionale a Cagliari, si desse la facoltà di pagare interessi sopra deposito, il Conte di Cavour riconosceva che nelle circostanze in cui trovavasi la Sardegna cadevano le principali obiezioni che in tesi generale egli sollevava ai depositi fruttiferi per una Banca di emissione. Perchè in tesi generale vi si opponeva? Vi si opponeva a Torino, vi si opponeva quanto alle provincie continentali, perchè vi erano altri istituti di depositi e di sconti. Ora, per l'utilità che davano quest'istituti di depositi e di sconti, il Conte di Cavour scongiurava il Parlamento dal dare la facoltà dei depositi fruttiferi alla Banca Nazionale in quanto che questi istituti di depositi e di sconti erano utilissimi intermediari fra coloro che avevano bisogno di denaro e la Banca Nazionale, e mentre la Banca Nazionale non prestava che con tre firme, questi Banchi di depositi e di sconti accontentavansi di due sole, e colla propria riscontavano poi alla Banca la

cambiale che essi avevano scontato. Tutto questo ragionamento vale nell'ipotesi che il credito abbia assunto già un tale svolgimento, che possano esservi istituti che fungano separatamente i diversi uffici del credito stesso.

Ma per la Sardegna ove non vi erano simili istituti di deposito distinti dalla Banca Nazionale, lo stesso Conte di Cavour ammetteva che una gran parte anzi la principale parte delle difficoltà le quali si opponevano ad attribuire alla Banca Nazionale la facoltà di accettare depositi fruttiferi, restava senza fondamento. E invero la stessa Banca Nazionale quando estese la sua azione alle provincie meridionali vi introdusse il deposito fruttifero e il Direttore Generale della Banca nel 1867 così esprimevasi: Non dubitiamo di vedere sempre più crescere questo ramo di operazioni dal quale la Banca potrà ricavare utilità quando per circostanze straordinarie si verificasse il bisogno di dargli un'estensione maggiore. In fatto la Banca Nazionale ha già in conti correnti a interessi una somma ben rilevante in confronto di quella tanto tenue che venne additata anche dal Ministro, che parmi di soli 7 milioni, del Banco di Napoli. Ora, è questo il momento di portare una ulteriore limitazione, al Banco di Napoli? Fin'ora non ve ne era nessuna, adesso invece la presente legge introduce una limitazione in generale, e specialmente per quanto concerne la qualità degli impieghi. Che il Banco di Napoli dia malleveria di sé lo mostrano già i risultati della sua gestione, cosa contraddetta, parmi nel corso di questa discussione, ma che risulta indubbiamente dagli atti ufficiali che ho in mano. Il Banco di Napoli diede nel 1871 come beneficio della sua gestione come utile netto 4,199,394; che se particolari circostanze hanno contribuito a fare sì che gli utili del 1871 fossero in proporzioni maggiori del consueto, però anche nel 1872 il Banco di Napoli ebbe di utile netto 2,679,018.

Ora, o Signori, parmi di aver chiarito sufficientemente che dal Banco di Napoli non debba detrarsi un capitale che non rappresenta se non una somma destinata dal Banco a quelle date operazioni, ma che effettivamente non espone il Banco a nessun pericolo. E parmi inoltre di aver dimostrato che non giova di mettere nuovi limiti relativamente ai depositi, i quali hanno assunto fin'ora proporzioni assai tenui e che senza pericolo per l'emissione sarebbe de-



siderabile che assumessero anche proporzioni maggiori, poichè è deplorabile che continui invece per somme ingenti il sistema dei depositi infruttiferi, il sistema che rappresenta i Banchi d'altri tempi.

Il porre una limitazione in questo, sarebbe tanto più grave nelle provincie meridionali, dove ancora le casse di risparmio sono ben lungi dall'aver assunto quella proporzione che hanno assunta utilmente in tante altre parti d'Italia.

Ma dopo tutto, io termino questo discorso con un'asserzione che parmi tale, da dover risolvere qualunque esitanza, qualunque dubbio.

Il patrimonio del Banco di Napoli, anche computato in questo modo, che tanto censurò l'onorevole Pepoli, è di 33 milioni, e coll'aumento del 50 0/0 che gli si attribui in virtù degli aumenti, che per i risultati pure da me esposti, sono probabili nel corso di 10 anni, o altrimenti quando non si verificassero non si terrebbero in conto per l'emissione, arriverebbe a soli 49 milioni; il Banco di Napoli attualmente ridotto a quei soli 33 milioni, che tanto fanno apprensione all'onorevole Pepoli, non avrebbe diritto ad emissione che per 99 o 100 milioni; e anche tenuto conto dell'aumento del 50 0/0 non raggiunge che 148 milioni e mezzo.

Ora, chi di voi assumerà la responsabilità di ridurre tutto ad un tratto una circolazione la quale fino dal 1863 era di 134 milioni, e poi discese per alcuni anni via via, e si accrebbe dopo nel 1869 da 110 a 112 milioni nel 1870; a 152 nel 1871; a 189 e mezzo nel 1872; e che nel 1873 raggiungeva 193,500,000 lire? Chi di voi assumerebbe la responsabilità di diminuire ancor più questa circolazione, la quale pur conta su quel capitale, di cui ha fatto tanta giusta estimazione l'onorevole Senatore Pepoli, il capitale di fiducia di quelle popolazioni? Chi di voi ridurrebbe una circolazione di 193 milioni a soli 100?

Non sarebbe forse lo stesso che volere che il Banco di Napoli venisse immediatamente ad una liquidazione, con un disastro di cui lascio a voi misurare le conseguenze? Posto che una circolazione di 193,500,000 lire in quelle provincie seppe tuttavia, anche senza le provvide prescrizioni da cui si troverà circondata colla nuova legge, godere la fiducia di quelle popolazioni, chi di voi crederà azzardata la propo-

sta dell'onorevole Ministro, che porta la circolazione del Banco di Napoli ad una somma che, anche nel suo estremo limite sarebbe di oltre 50 milioni minore della circolazione attuale?

Mi affido, o Signori Senatori, alle vostre deliberazioni.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Poco mi rimane a dire, dopo quanto ha esposto l'onorevole Relatore della Commissione del Senato.

Anzitutto ringrazio l'onorevole Senatore Pepoli delle spiegazioni che ieri mi ha date e le quali, mentre mi hanno ben chiarito il concetto suo, mi hanno confermato come io non avessi avuto torto nel trovare arduo ed oscuro il significato del suo emendamento.

Io comprendo perfettamente ciò che egli vuole. Ma mi pare che questo suo emendamento, diviso come è in due parti, avrebbe trovato molto più acconcia sede altrove.

All'articolo 9, dove si dice in qual modo si valuta il capitale, poteva aggiungersi « nel capitale del Banco di Napoli, non saranno compresi gli otto milioni destinati al credito fondiario. »

Così pure nel capitolo delle modificazioni statutarie e subito dopo all'art. 23, si poteva proporre di aggiungere un altro articolo che dicesse: « le Banche non potranno ricevere depositi in conto corrente fruttiferi; o ricevendone, l'ammontare di essi non sarà calcolato come fondo esistente in cassa in metallo o in biglietti consorziali. »

Se l'onorevole Pepoli avesse presentato i suoi emendamenti in questa forma, io gli avrei risparmiato la fatica di darmi maggiori spiegazioni. Imperocchè, ripeto, come concetto generale io non credo possibile il sostenere che il capitale di una Banca debba essere al tutto svincolato da ogni rapporto colle sue passività e colle sue operazioni.

Nè tampoco mi persuase l'affermazione sua rispetto alla Banca Inglese. L'ultimo atto emanato nel 1844 per questa Banca sotto il Ministero di Roberto Peel non fa che rinnovare gli atti precedenti. In sostauza la Banca d'Inghilterra aveva prestato il suo capitale al Governo, e gli aveva dato 14 milioni di sterline. Il Governo contro ricevimento del totale di questo credito gli ha dato la facoltà di emettere tanti biglietti quanti corrispondono all'entità del capitale mu-

tuato, aumentato inoltre della moneta metallica che la Banca avesse nelle sue casse. Questo è il concetto della legge inglese, la quale però non ha alcun rapporto coll'attuale progetto e sulla quale non credo opportuno fermarmi oltre. Vengo adunque alla quistione.

Due cose ha detto l'onorevole Pepoli. In primo luogo ha criticato il Banco di Napoli per voler essere Istituto di varia natura. In secondo luogo ha chiesto se gli 8 milioni i quali sono dal Banco assegnati al credito fondiario, sarebbero computati in quel capitale che deve servire di base e di limite all'emissione.

Certamente, e l'onorevole Senatore Pepoli lo ha dimostrato benissimo senza che io torni sulla materia, il Banco di pegno, la Cassa di risparmio, il Credito fondiario sono Istituti i quali starebbero meglio, anche a mio avviso, separati da un Banco di deposito, di sconto e di emissione.

Io credo che questa divisione potrà compiersi nel progresso del tempo e quando le circostanze del credito e le abitudini del paese la avranno reso possibile. E che questo sentimento sia partecipato da molti, lo prova una corrispondenza che io ebbi coll'onorevole Sella quand'era Ministro delle Finanze, e l'onorevole Sella col Banco di Napoli, nella quale corrispondenza, trattandosi di dare il servizio del Tesoro al Banco, si accennava all'importanza che questo Istituto venisse distinto dal Banco di pegni, dalla Cassa di risparmio, dal Credito fondiario ecc.

Detto questo per mostrare che l'idea è in massima riconosciuta buona da tutti, aggiungo che non credo sia possibile metterla in pratica se non quando le istituzioni di credito e le abitudini che vi si connettono abbiano preso in quelle provincie uno sviluppo maggiore.

Per ora intanto non mi spaventa che il Banco di Napoli faccia tutte queste funzioni mentre non si hanno altri Istituti peculiari, a cui le stesse sieno affidate.

Vengo ora a parlare del secondo punto. L'onorevole Senatore Pepoli dice: come potete calcolare per base dell'emissione, gli otto milioni che sono addetti al credito fondiario?

In verità io non ho avuto mai il pensiero, non m'è mai balenata per la mente l'idea di escluderli. Per me, ripeto, il capitale del Banco di Napoli sta di riscontro a tutte le operazioni che gli sono dalla legge concesse.

Aggiungerò che non è la legge che gli abbia imposto il vincolo degli otto milioni per il credito fondiario. È una convenzione che la legge ha bensì riconosciuto, ma che fu stipulata fra diversi istituti, e nella quale ciascuno di essi istituti, stabili di porre, per le operazioni del credito fondiario una garanzia, che non era neppure ben prefinita.

È ciò è naturale; imperochè il credito fondiario altro non è che un istituto intermediario fra il capitalista e colui che ha bisogno di prendere a mutuo una somma sopra una prima ipoteca. Il credito fondiario, se mi si permette il paragone, è un'agenzia di collocamento. La sua garanzia sta nell'avere una prima ipoteca sopra un fondo che vale il doppio del credito che lo concerne. È quindi evidente che l'istituto del credito fondiario non presta garanzia in quanto corra dei pericoli, perchè pericoli non ve ne sono, nè ve ne possono essere. Vi sono soltanto delle spese, vi sono delle anticipazioni; ma le une e le altre, per necessità indubitabile, sono poi rimborsate.

Le garanzie a cui ho accennato sono date dai vari istituti in diversa misura.

La Cassa di risparmio di Milano ha quattro milioni; il Monte dei Paschi di Siena un milione; l'Opera di S. Paolo di Torino un milione e mezzo; la Cassa di risparmio di Bologna un milione; la Cassa di risparmio di Cagliari mezzo milione; il Banco di Sicilia un milione; il Banco di S. Spirito un milione e mezzo.

Vede il Senato qual differenza grande vi è fra queste garanzie, le quali, ripeto, non hanno un vero valore intrinseco, perchè l'istituto che le dà non può correre alcun pericolo, essendo un semplice intermediario fra il capitale e colui che ha necessità di avere un mutuo con ipoteca sopra un fondo del valore doppio dell'ipoteca medesima. Infatti, mentre con la garanzia di un milione e mezzo l'Opera di S. Paolo di Torino ha fatto operazioni per 23 milioni, il Banco di Napoli, con otto milioni di garanzia, non ha fatto operazioni al disopra di 42 milioni.

Non parlerò dell'incidente a cui accennava l'onorevole Lampertico, ma che pure è decisivo.

Con Decreto reale si era dapprima voluto che le somme che servono di garanzia fossero investite in rendita pubblica. Dopo però, facendo ragione alle lagnanze dei vari istituti, con un altro Decreto si dichiarò che quegli isti-



tuti non erano punto obbligati ad investire le loro garanzie in rendita pubblica, mostrando con ciò che non si voleva in nessun modo distrarre quei capitali dalle altre operazioni che per legge erano state concesse agli istituti medesimi.

In una parola la situazione oggi è questa; il Banco di Napoli ha 200 milioni di emissione; con la legge nuova gli viene ridotta a 145, o 148. Egli deve garantire con un terzo di riserva in numerario non solo i biglietti che emette, ma altresì i conti correnti quali che sieno e tutti gli impegni da pagarsi a vista. Per dieci anni deve inoltre consolidare i proprii lucri in capitale, e questi lucri non possono mancare, atteso che non vi sono azionisti a cui si debbano dare dei dividendi.

La legge proposta avrebbe potuto stabilire puramente e semplicemente, e forse sarebbe stata lodata, di ridurre l'emissione del Banco di Napoli da duecento a centocinquanta milioni. Ma essa non si è contentata di ciò; ha voluto circondare questo limite con alcune altre cautele; ha obbligato il Banco di Napoli ad aumentare coi lucri il proprio capitale sotto pena di perdere il diritto di emissione. Mi pare adunque che essa non dovrebbe esser criticata come se fosse soverchiamente tollerante.

Vengo al secondo punto, cioè alla questione della parola *disponibile* da aggiungersi al *numerario in cassa*.

In verità neanche oggi credo che si possa aggiungere simile parola poichè tutto ciò che è nella riserva di cassa, è disponibile, deve esserlo per far fronte al cambio.

Ma l'onorevole Pepoli mi ha obbiettato un articolo degli statuti della Banca Nazionale, approvati col Decreto legislativo del 1 ottobre 1859. Io veramente credo che abbia preso un grande abbaglio nella citazione. Infatti l'articolo dice: « Quando la Banca si trovasse per circostanze straordinarie in bisogno di aumentare temporariamente il suo fondo di riserva essa potrà pagare un interesse sopra le somme che riceverà in conto corrente *non disponibile*. »

Il *non disponibile* si riferisce non alla Banca, ma ai depositanti. In sostanza, la Banca può ricevere delle somme anche fruttifere in conto corrente, purchè il depositante non possa ritirarle a vista, ma debba dare un preavviso. E ciò sta bene; il depositante che riceve frutto non deve avere la facoltà concessa a chi non riceve frutto, di andare a ritirare il deposito

ogni volta che a lui talenta. Ecco il senso delle parole *non disponibile*. Ecco, come a mio avviso; nell'interpretazione della legge l'onorevole Senatore Pepoli ha preso un abbaglio.

Non ritorno sulla questione dei depositi in conto corrente fruttiferi. Questi depositi ci sono, ed il toglierli oggi mi parrebbe inopportuno, anche perchè da tutti gli Istituti di emissione se ne fa un uso molto parco.

Per conseguenza io non posso che respingere l'uno e l'altro degli emendamenti proposti dall'onorevole Senatore Pepoli. E in verità tutto il suo discorso mi parve improntato a una falsa veduta, mi perdoni la frase. Egli si è immaginato che noi dobbiamo fare la legislazione delle Banche e che in questo compito ci resti piena libertà di azione. Ha perciò raccolto esempi, articoli, prove dalle Nazioni che hanno Banche più perfette, come il Belgio, l'Olanda, ecc., per dimostrare quello che si dovrebbe fare, dove si dovrebbe andare. Partendo da questo punto di vista è naturale che trovasse il progetto di legge attuale monco, imperfetto, poco degno della vostra approvazione.

Ma io, come dissi l'altra volta, mi volgo dall'altra parte, non guardo dove andiamo, ma guardo donde veniamo....

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. E facendo il paragone della Legislazione delle Banche d'oggi con quella che ho proposta, trovo che facciamo un progresso notevolissimo, senza percludere la via a ulteriori progressi.

Ma perchè, si dirà, dovendo modificare, non avete modificato anche di più? Perchè, o Signori, vi sono delle cose possibili e delle cose impossibili.

Se io avessi proposto di ridurre a 99 milioni l'emissione del Banco di Napoli, non avrei fatto che proporre una cagione di rovine. Invece il mio concetto è stato di rinnovare bensì, ma conservando, un miglioramento senza perturbazione. Questo è il senso, questo è lo scopo vero ed unico del progetto che raccomando di nuovo all'approvazione del Senato.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Pepoli.

Senatore PEPOLI G. Dopo le spiegazioni dell'onorevole signor Presidente del Consiglio, e per aderire al desiderio espressomi da moltissimi onorevoli Senatori, io non ho difficoltà alcuna di ritirare l'emendamento che aveva proposto.

Mi permetta però il Senato di rettificare

brevissimamente due circostanze, esposte dall'onorevole Presidente del Consiglio.

Egli si è servito di una frase poco appropriata, cioè mi ha accusato di veder *falso*. Mi permetta l'onorevole Presidente del Consiglio di rispondere che se io vedo falso, egli in due citazioni ha voluto emularmi.

L'onorevole Presidente del Consiglio ha affermato che la convenzione stipulata fra le Banche ed il Governo non vincola le Banche fondiarie.

A dissipare ogni equivoco stimo opportuno di leggere testualmente il Decreto. Esso è così concepito:

*Vittorio Emanuele II per grazia di Dio ecc.*

*Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:*

*Sono approvate le unite convenzioni ecc.*

La convenzione ha avuto dunque la sanzione legislativa e non può essere modificata che mediante una legge.

L'articolo 3 di questa convenzione stabilisce che: *Per le operazioni di credito fondiario come fondo di garanzia del medesimo, i tre istituti assegneranno sul proprio patrimonio: il Banco di Napoli 8 milioni ecc. ecc.*

Io mi tenni quindi esattamente al vero affermando che il Banco di Napoli ha assegnato 8 milioni al credito fondiario, ed in modo indeclinabile; e se l'onorevole Presidente del Consiglio vorrà prendere in esame la discussione (che io non ho qui meco) che ebbe luogo fra gli incaricati del Governo e quelli delle Banche, potrà, esaminandola, conoscere come all'obbligo assunto esso non si possa sottrarre senza venir meno ai propri impegni.

L'onorevole Ministro sostiene che non v'è d'uopo di questa garanzia; ma qui non è il caso di discutere se sia o non sia utile e necessaria: è il caso di discutere se la legge la esiga o non la esiga.

Nè saprei vedere come essa non avesse ad esigerla, mentre tutti gli istituti fondiarii hanno una simile garanzia, onde far fronte a circostanze eccezionali, ma che possono verificarsi e che si sono alcuna volta verificate. Senza tema di essere smentito da chicchessia, ardisco quindi affermare di avere asserita cosa esattissima.

L'altra circostanza di fatto che il signor Ministro non ha riportata con precisione si è questa: egli ha detto che sono in circolazione 200 milioni di biglietti del Banco di Napoli.

Egli ha sommato insieme due emissioni distinte: cioè le *fedi* intestate ai terzi, e di queste non ho mai parlato; le approvo, le lodo, e formano 40 milioni; ma di *fedi* circolanti e che si accostano ai biglietti al portatore, non ve ne sono in circolazione (almeno da quanto appare dall'allegato annesso alla Relazione del signor Ministro presentata alla Camera dei Deputati) che 149 milioni. Queste sono quistioni di fatto sulle quali io non ritorno.

La limitazione non è dunque che di 15 milioni.

Quanto al Banco d'Inghilterra, l'onorevole Minghetti è troppo esperto delle cose inglesi per non sapere che non in tutte le leggi che in quel paese si emanano, si ripetono sempre le antiche disposizioni. Ora, l'atto costitutivo, come ho detto, del Banco d'Inghilterra, che ebbe luogo nel 1819, reca precisamente le parole « depurato da qualunque passività. »

Dico ciò perchè mi dorrebbe potesse credere il Senato aver io affermata cosa non vera.

Ed ora dichiaro nuovamente che io ritiro il mio emendamento. Alcuni onorevoli miei amici, pur convenendo meco nella verità delle cose da me esposte, mi hanno consigliato di ritirarlo, dicendo non essere opportuno nè efficace che questo emendamento sia mandato all'altro ramo del Parlamento.

Io non posso in ciò convenire, anzi io credo che questo timore non abbia a fermare il Senato, imperocchè in tal modo esso rinuncierebbe ad ogni sua influenza nelle cose legislative. Ritirando il mio emendamento io intendo di dare anche una prova di fiducia personale all'onorevole Presidente del Consiglio.

Io sono dolente di non poter votare nè questo articolo, nè la sua legge; ma sono lieto, ritirando il mio emendamento, di poter dire: ho piena fiducia nell'onorevole Presidente del Consiglio, quantunque egli non sia vincolato da nessun emendamento, da nessun ordine del giorno, e neppure da alcuna promessa. Io che ho l'onore di essere a lui legato in amicizia fino dalla prima giovinezza, e conosco la finezza del suo culto ingegno, la moderazione, la prudenza del di lui animo; io che insieme a lui ho combattuti gli errori, gli arbitrii, le licenze economiche del Governo Pontificio, sono sicuro che troverà mezzo di poter ricondurre il Banco di Napoli a quelle regole che sono necessarie perchè quest'istituto diventi in Italia un elemento

di serio credito, e perchè si possa dire non solo vi fu un Banco di Napoli glorioso, ma vi è altresì un Banco di Napoli, che è un elemento sovrano di credito nel nostro paese.

MINISTRO DELLE FINANZE. Ringrazio l'onorevole Senatore.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Miraglia ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Non intendo prolungare la discussione ora che l'onorevole Senatore Pepoli ha ritirato il suo emendamento. Io solo dirò, di rimanere obbligato all'onorevole Relatore della Commissione il quale, poco fa si compiacque dar lettura del dispaccio che l'onorevole Ministro delle Finanze mi inviò quando io aveva l'onore di presiedere la Corte di Appello di Napoli.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Audiffredi ha la parola.

Senatore AUDIFFREDI. Ringrazio distintamente l'onorevole Senatore Pepoli di avere aderito alle istanze che io, unitamente ad altri suoi amici, gli femmo ieri affinchè ritirasse il suo emendamento, non già che noi non credessimo alle sue osservazioni che sono giuste e assennate.

Lo stesso signor Presidente del Consiglio lo riconobbe; ma perchè il Senato in complesso desidera che questo progetto di legge non sia rimandato all'altro ramo del Parlamento, così lo desidero anch'io. Sicuramente non dissento che esso abbisogni di molte correzioni, ma provvede bastantemente alle nostre circostanze presenti, di sopprimere tante Banche abusive, a cui venne concesso se non il diritto, almeno la facoltà della libera emissione di carta circolante.

Io ringrazio adunque, ripeto, l'onorevole Pepoli di avere ritirato il suo emendamento.

Non è nostro scopo di fare un'inchiesta speciale sul Banco di Napoli; molte altre Banche si trovano nella stessa condizione, di avere allargato troppo le loro emissioni in proporzione dei loro capitali di riserva; per esempio vengo assicurato che in Milano non si trovò, giorni sono, a cambiare un biglietto della Banca Romana a meno del quindici per cento di sconto; questo fatto ci dimostra che il credito delle diverse Banche è semplicemente regionale, ma non nazionale come dovrebbe essere, onde provvedere ai bisogni della libera circolazione.

Sarebbe desiderabile che non venisse posta

in circolazione che una sola qualità di biglietti, mentrechè ora ne abbiamo di tante specie che hanno un credito tanto differenziato. È a questo fine che il Conte di Cavour aveva pensato d'istituire una grande Banca Nazionale, invece che noi non siamo riusciti che ad istituire un credito regionale nelle diverse parti del Regno.

Come ci diceva ieri l'onorevole Pepoli, il credito dipartimentale non ha potuto reggere in Francia, così io penso che farà mala prova anche da noi in Italia il credito regionale.

Prevedo che per alcuni anni noi non potremo arrivare alla cessazione del corso forzoso, quindi credo utile che si debba pensare seriamente ai nostri bisogni.

Le nostre Banche regionali non sono mai state debitamente controllate, quindi ne avvenne che hanno messo in circolazione una quantità di biglietti non sufficientemente garantiti dalle loro riserve metalliche; questo è il motivo del discredito dei loro biglietti. Credo però che a questo stato di cose si possa riparare colle prescrizioni regolamentari che faranno seguito all'emanazione di questa legge.

Ora mi felicito di vedere che ci disponiamo a correggere questo stato irregolare di circolazione che non soddisfa i bisogni del nostro commercio e che ci discredita anche all'estero.

Le diverse Banche Nazionali sono avvertite di metter sesto alla loro circolazione cartacea nel corso dei due anni in cui i loro biglietti godranno il vantaggio del corso legale che loro garantisce la presente legge; che se mai esse non vi pensassero in tempo, è ben certo che ne scapiterebbe di molto il loro credito.

I biglietti del consorzio delle diverse Banche in certo modo possono essere qualificati come biglietti governativi; essendo scarsi di numero, è facile di prevedere che riusciranno più ricercati degli altri.

Quindi il Governo sentirà il bisogno di aumentarne la circolazione anche nel caso in cui avesse a rinunciare alla garanzia de' sei stabilimenti di credito; ovvero si potrà costituire una Banca consorziale in sostituzione della Banca nazionale che il Conte di Cavour aveva creduto utile d'istituire in sostegno dei bisogni dello Stato.

Debbo dire francamente ch'io non considero la presente legge se non come una legge transitoria. Temo bensì che possa riuscire di

molto difficile applicazione; perciò io raccomando caldamente al Governo di correggerla per quanto sia possibile nella parte regolamentare di sua applicazione, onde diminuire gl'inconvenienti.

Ciò non toglie che le sei Banche possano mantenere in corso un gran numero dei loro biglietti fiduciari nelle diverse regioni del Regno; questi resteranno più o meno accreditati in proporzione della prudenza usata nella loro emissione dalla Direzione delle diverse Società bancarie.

Non fu adunque inopportuna la critica severa che si è fatta in Senato sulle operazioni del Banco di Napoli. È stato un avvertimento salutare per la sua riforma; pare infatti che sia utile di distinguere in varie categorie le sue operazioni di credito dando a ciascuna garanzie speciali.

Ma, lo ripeto, tutte le altre Banche hanno bisogno di speciali riforme se vorranno sostenere il loro credito; è uno studio accurato e nuovo che abbiamo bisogno di fare, ma che riuscirà di grande interesse e vantaggio per la Nazione.

PRESIDENTE. Non essendovi altro Senatore che domandi la parola sull'articolo 7, lo rileggo per porlo ai voti.

« Art. 7. Il debito rappresentato da biglietti o titoli equivalenti, emessi per proprio conto da ciascuno dei sei istituti indicati nell'articolo 1, non potrà, sotto qualunque forma e causa, ammontare a somma maggiore del triplo del patrimonio posseduto, o capitale versato, escluso il fondo di riserva o massa di rispetto, nè del triplo del numerario esistente in cassa in metallo o in biglietti consorziali, salvo il disposto con gli articoli 10 e 13 di questa legge. »

Chi approva quest'articolo, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 8. I biglietti che gli istituti surriferiti sono autorizzati ad emettere per proprio conto, saranno in carta colorata, esclusa la bianca, ed unicamente dei tagli da lire 50, lire 100, lire 200, lire 500 e lire 1000, con le modalità e sotto le forme da determinarsi per regolamento. »

(Approvato.)

« Art. 9. Il Governo, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, accerterà l'ammontare del patrimonio posseduto, o capitale

versato da ciascun istituto, e ne determinerà la somma utile agli effetti dell'articolo 7.

» Dal suddetto accertamento non saranno esclusi i beni immobili posseduti da ciascun istituto. »

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FERRARIS. Desidero sapere dall'onorevole signor Ministro qual possa essere la portata della disposizione di questo articolo in forza del quale è detto che il Governo del Re accerterà l'ammontare del patrimonio di ciaschedun istituto. L'accertamento del patrimonio, noi l'abbiamo veduto dalla discussione che ha avuto luogo intorno all'art. 7, potrebbe produrre molteplici questioni tanto di fatto quanto di diritto; ma havvi qualche cosa di più, cioè che siffatte questioni possano interessare ciaschedun istituto, attivamente, perchè l'ammontare del patrimonio è l'elemento principale per determinare la quantità dei biglietti di cui può far l'emissione; passivamente, inquantochè giusta l'art. 3 che già abbiamo votato, è la quantità del patrimonio che deve stabilire la misura della garanzia. Ora è possibile che in quest'accertamento sorgano dubbi e controversie che, riguardando l'interesse pubblico, siano piuttosto di diretta competenza del Governo stesso; vi possono essere dei dubbi e delle controversie che riguardino i rapporti tra i diversi istituti. La risoluzione di questi dubbi e di queste controversie allorchè non sia altrimenti dichiarata dalla legge, rientra (io temo, non dico, opino) nel novero dei diritti ordinari e sarebbe per ciò di competenza giudiziaria.

Io mi capacito facilmente che sarebbe nonchè difficile, inattuabile questo modo di risoluzione, ma potendo tuttavia verificarsi siffatto contrasto e di interessi e di vedute, desidererei sapere in qual modo il Governo del Re intenda, potersi dare esecuzione a questo articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro delle Finanze ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Quest'art. 9, è stato fatto con un duplice concetto. Prima di tutto esso si riferisce all'art. 10. per i modi di valutare il capitale delle Banche. In secondo luogo ha tenuto conto dei crediti, che alcune di queste Banche possano accampare verso il

Governo, od altri, e che presumono introdurre nel proprio capitale.

Ora, a mio avviso, il Governo rimane qui arbitro di decidere non sulla validità o invalidità di questi crediti ma sull'entità vera del capitale che deve servire di base all'emissione. Per me sta fuor di ogni contestazione che le Banche e i Banchi hanno accettato quest'interpretazione.

PRESIDENTE. È soddisfatto l'onorevole Senatore Ferraris della risposta del signor Ministro delle Finanze?

Senatore FERRARIS. Sono pienamente soddisfatto.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'art. 9, e lo pongo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 10. L'ammontare totale del patrimonio o capitale utile alla tripla circolazione, non potrà essere maggiore per ciascun istituto, di quello accertato al 31 dicembre 1873, salvo le disposizioni seguenti:

» 1. La Banca Romana è autorizzata ad emettere, entro sei mesi dalla pubblicazione di questa legge, la seconda serie di 5000 azioni e dentro tre mesi successivi la terza serie di altre 5000 azioni.

» Il valore nominale delle 10,000 azioni di nuova emissione sarà computato nell'accertamento del patrimonio o capitale. L'eventuale maggiore prodotto della vendita di dette azioni, dovrà andare nel fondo di riserva o massa di rispetto.

» 2. I banchi di Napoli e di Sicilia sono autorizzati ad aumentare, nei modi consentiti dai loro statuti, ed indipendentemente dal fondo di riserva o massa di rispetto, il proprio patrimonio o capitale, sino al 50 per cento della somma accertata giusta l'articolo precedente. »

» Tale aumento sarà considerato come esistente sino da ora per gli effetti dell'articolo 7; ma se nel termine di dieci anni non fosse effettivamente compiuto, la circolazione dei biglietti di detti Banchi sarà ridotta in proporzione. »

» 3. Per la Banca Nazionale nel regno d'Italia la somma di 50 milioni effettivamente versata al 31 dicembre 1873, in aggiunta ai primi 100 milioni, sarà computata come capitale utile agli effetti dell'articolo 7. Però l'emissione di biglietti relativa a due terzi dei detti 50 milioni

non potrà farsi dalla Banca, se non successivamente in 12 rate uguali, a cominciare dal 1. ottobre 1874, secondo le scadenze del prestito nazionale.

» Compiuta la conversione di tale prestito, la circolazione massima della predetta Banca non potrà mai eccedere la somma di 450 milioni.

» Salvo queste disposizioni, la convenzione relativa al prestito sopradetto, approvata con legge 19 aprile 1872, n. 759, rimane ferma in ogni sua parte.

» Ogni altro aumento che in qualunque modo e sotto qualunque titolo fosse portato ai patrimoni o capitali degli Istituti suddetti, secondo la facoltà loro attribuita dai rispettivi statuti, varrà di semplice fondo di riserva e non potrà autorizzare alcun aumento alla circolazione di biglietti. »

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FERRARIS. Intendo richiamare l'attenzione del Senato sopra il paragrafo n. 2, allinea quarto di questo articolo.

PRESIDENTE. Allora se non ha opposizione a fare, e se nessun altro domanda la parola sopra questo articolo, mi pare che sarebbe meglio procedere all'approvazione del primo paragrafo dell'articolo stesso votandolo per divisione.

Senatore FERRARIS. Per me non ho veruna difficoltà.

PRESIDENTE. Dunque rileggo l'articolo:

« Art. 10. L'ammontare totale del patrimonio o capitale utile alla tripla circolazione, non potrà essere maggiore per ciascun Istituto, di quello accertato al 31 dicembre 1873, salvo le disposizioni seguenti: »

Chi approva questa parte dell'articolo, voglia sorgere.

(Approvato.)

Do lettura del paragrafo 1.º:

« 1. La Banca Romana è autorizzata ad emettere, entro sei mesi dalla pubblicazione di questa legge, la seconda serie di 5000 azioni, e dentro tre mesi successivi la terza serie di altre 5000 azioni.

» Il valore nominale delle 10,000 azioni di nuova emissione sarà computato nell'accertamento del patrimonio o capitale. L'eventuale maggiore prodotto della vendita di dette azioni,

dovrà andare nel fondo di riserva o massa di rispetto. »

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti questo primo numero.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

La parola è al Senatore Ferraris sul secondo numero di questo articolo.

Senatore FERRARIS. L'ammontare del patrimonio di ciascuno degli istituti è la norma su cui deve regolarsi la facoltà di emissione.

Nella prima parte di questo 2. numero è dichiarato in qual modo debba determinarsi il patrimonio degli istituti che vi sono nominati; e fino a questo punto non vi sarebbe che la esplicazione speciale del principio generale che sta nella prima parte dell'articolo che noi ora abbiamo votata; vi sarebbe però anzitutto un'osservazione la quale, comunque appaia a prima fronte di poco rilievo, viene tuttavia in ogni caso, in acconcio per dare peso alle spiegazioni che io desidero di porgere sul seguente alinea.

L'osservazione, cui alludo, si riferisce alla parola « *autorizzati*. » Una legge la quale è destinata a coordinare l'emissione e a stabilirvi un limite, allora quando, in riguardo ad uno degli istituti che vi sono nominati, accenni alla possibilità di aumentare il capitale, piuttosto che parlare di *autorizzazione* dovrebbe parlare di *obbligo*; imperocchè l'autorizzazione di aumentare il capitale non può essere attuata fuori che per fatto e così per libera elezione dell'Istituto medesimo. Ora, se il fatto viene a verificarsi, in allora la proporzione tra il patrimonio che serve di garanzia alla quantità dei biglietti che si emettono, trovasi osservata, e rimane illesa; se in vece il fatto dell'aumento del capitale o patrimonio, non si verifica, in allora, sia pure diminuita la somma dei biglietti in circolazione, rimane sempre integra e salva la proporzione fra il capitale e il patrimonio e la somma dei biglietti in circolazione. Ma, siccome è, e quante volte sia nell'interesse dello Istituto di aumentare la massa dei suoi biglietti di circolazione, qualora l'Istituto si disponga di mettere in atto questo suo desiderio e proposito, parmi che questo atto dovrebbe esprimersi con il vocabolo di *autorizzazione* enunciarsi con quello di *obbligo*.

Chechè ne sia di questa parte di argomenta-

zione, egli è certo che si fa importante, perchè debbe congiungersi e riattaccarsi con l'alinea dello stesso numero 2. ove è detto che « tale aumento sarà considerato (cioè quello del 50 per cento) come *esistente fino da ora* per gli effetti dell'articolo 7. »

L'articolo 7 è quello che stabilisce il principio e la massima della proporzione del triplo che non deve essere variato. Ne viene che, adottando queste due prime parti del capoverso, i Banchi che ivi sono nominati sarebbero autorizzati fin d'ora ad eludere quella proporzione; in quanto, sebbene non si siano ancora valse dell'autorizzazione, nè in seguito all'ottenuta *autorizzazione* abbiano fatto reale aumento del capitale, pur tuttavia verrebbero a crearsi un aumento della circolazione. Noi non ci dobbiamo punto preoccupare qui dell'interesse più o meno vivo che potesse avere un Istituto nell'emettere un maggior numero di biglietti; noi dobbiamo provvedere nell'interesse del pubblico credito il quale, secondo il principio sancito dalla legge, esige che sia sempre salva ed integra la stabilita proporzione.

Dunque se noi lasciamo che un Istituto ecceda nell'emissione de'suoi biglietti prima che il capitale del suo patrimonio sia portato al ragguaglio voluto dalla legge, se ne troverebbe distrutto il suo principio. Invero l'onor. Presidente del Consiglio, testè rispondendo all'onor. Senatore Pepoli, ha dato al Senato un cenno che darebbe una spiegazione del concetto di queste parole, ma per una sola delle Banche che ivi stanno nominate. Egli accennava che quando si *obbligasse* (mi pare che queste siano le sue parole) il Banco da lui nominato a consolidare i suoi lucri durante un decennio, si verrebbe *probabilmente* ad ottenere quell'aumento di capitale del 50 0/0 che sarebbe stato contemplato nella seconda parte del numero 2. Questa è una spiegazione che mi darebbe ragione, ma che non risolverebbe nessuno dei dubbi che ho accennato; e non li risolverebbe, perchè, anzitutto, sarebbe un'ipotesi quella che si potessero verificare altrettanti lucri per mezzo de' quali si potesse raggiungere l'aumento del 50 0/0 di capitale; ma quando pure quest'ipotesi si realizzasse, non si può realizzare che col tempo, anzi col periodo di un decennio; ed intanto ne verrebbe che quello stesso Istituto il solo accennato nell'ipotesi, godrebbe del vantaggio



di emettere in circolazione una massa di biglietti, non garantiti.

Ma, oltre che le spiegazioni date dall'onorevole signor Presidente del Consiglio e il cenno che ne ha fatto si potrebbero solo applicare ad uno di questi istituti, rimane poi sempre integra l'osservazione, che ho fatto dell'offesa assoluta, indeclinabile, del principio sancito dalla legge.

L'articolo in esame prosegue: se nel *termine* di 10 anni non fosse effettivamente compiuto l'aumento necessario, la circolazione dei biglietti di dette Banche sarà ridotta in proporzione.

Invero, che sia nella possibilità, che sia nella verosimiglianza nel decennio si venga a raggiungere un aumento del capitale che eguagli il 50 0/0, è sempre un'ipotesi che in materia di credito e di legislazione, difficilmente si potrebbe porre a base di un precetto legislativo; ma in materia di credito, in una legge che noi tutti confessiamo essere meramente temporanea, gettare una disposizione, la quale solo dopo un *decennio* (che ai tempi nostri conta negli affari quasi come un secolo di una volta) si venga a dichiarare espressamente, che solo dopo consumato un decennio, si possa entrare a riconoscere quali saranno stati gli effetti, quali le conseguenze di una emissione che intanto si sarebbe mantenuta o in tutto, o in parte, senza garanzia, a me sembra cosa molto anormale. E mi sembra anche tanto più anormale, perchè non vi riscontro un'eguaglianza di trattamento.

Agli altri istituti noi abbiamo richiesto ed imponiamo giustamente degli obblighi, e vi sono delle disposizioni specialissime per anti-vedere ad ogni pericolo di trasgressione.

Qui invece avremmo due istituti a cui noi useremmo un trattamento non solo dispari, ma che viene a ledere completamente un principio che sta come una delle basi della legge.

Io mi capacito tuttavia che per taluni di questi stabilimenti vi possa essere una ragione politica e anche una ragione commerciale.

Della ragione politica si toccava nel principio di questa discussione; della ragione commerciale, ci parlava quest'oggi l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, allorchè ci diceva che nessuno si spingerebbe a ridurre immediatamente, fino da questo punto, nei giusti limiti o nelle proporzioni volute dalla legge, la circolazione che attualmente esiste.

Non posso a meno di tener anch'io conto di questi riguardi, tuttavia, lo confesso, nè questi riguardi mi paiono tali da poter controbilanciare i gravissimi inconvenienti che ho creduto di segnalare, nè sono interamente convinto della necessità di venire sino al punto, non tanto e non solo di autorizzare un'emissione, la quale ragguagliandosi al patrimonio attuale, possa essere con larghezza considerata e misurata, ma che in materia di credito, e così in materia delicatissima, voglia commisurarsi l'emissione all'esistenza di un capitale che, non solo non esiste, ma che la legge medesima prevede ed autorizza che non abbia ad esistere per un intero decennio.

E mi preoccupano tanto più queste considerazioni, perchè (e la vedremo in seguito negli articoli dove si tratta del corso legale), questi medesimi biglietti dovranno, durante un biennio, avere un corso che, se non sarà coatto di nome, lo diverrà di fatto, anche in altre provincie, alle quali non si possa estendere quella pienezza di *fiducia*, che l'onorevole Relatore ci diceva testè, essere uno dei fondamenti, una delle ragioni speciali di questa singolare disposizione.

Ma, si dirà, proponete un emendamento. L'esempio dell'onorevole Pepoli, che diceva aver avuto eccitamenti dai colleghi, ai quali eccitamenti si fece plauso testè, non mi darebbe grande coraggio a proporre un emendamento, nè fiducia che desso sarebbe accettato.

Io aggiungerò, che sebbene la legge non sia in tutte le parti conforme a quello che sarebbe il mio desiderio, pur tuttavia esiterei grandemente a dare il partito contrario alla sua adozione, perchè fra gli inconvenienti che essa reca, stanno pure dei vantaggi.

Però, a me è sembrato, e sembra ancora impossibile, passare sotto silenzio una disposizione, mi permetta l'onorevole Ministro che l'ha proposta, e la Commissione che l'ha accettata, così anormale e così lontana perfino dai principî fondamentali del progetto.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Dirò anzitutto che la parola *autorizzato*, ha questa significazione e questo scopo, che i lucri del Banco potrebbero esser messi in un fondo di riserva in quello che si chiama *massa di rispetto*, mentre qui la legge parla di capitale. Ma questa,

come ha bene osservato l'onorevole preopinante, è una quistione tutta secondaria dirimetto a quella che ha accennato dopo.

E qui giova esser chiari. Quale è la vera, la gran quistione che da quattro giorni si agita? Questa quistione consiste tutta nel mettere un limite alla circolazione.

Il Banco di Napoli, come pure quello di Sicilia, avevano nei loro statuti la facoltà di emettere per il triplo del numerario o dei biglietti inconvertibili, esistenti in cassa, senz'alcun altro limite. Il Banco di Napoli a poco a poco è giunto a emettere per 200 milioni. Ma io debbo riconoscere che è stato molto prudente, perchè se avesse voluto, avrebbe potuto emettere molto più, possedendo, come risulta dalla situazione del 31 dicembre 1873, una riserva di circa 78 milioni, fra biglietti della Banca Nazionale e numerario.

Si trattava dunque di porgli un limite, ed io ho creduto opportuno di prendere normalmente il limite già stabilito per la Banca Toscana cioè quello della proporzione col capitale.

Io poi mi sono trovato a fronte delle difficoltà esposte così bene dal Relatore dell'Ufficio Centrale. Era egli possibile non solo togliere al Banco di Napoli e di Sicilia la facoltà che avevano di un'emissione illimitata ma anche diminuire considerevolmente la quantità dell'attuale loro emissione?

Ciò non era praticamente possibile. Per mettere un limite e per evitare ogni difficoltà, io avrei potuto stabilire che il Banco di Napoli non dovesse oltrepassare in qualunque modo la somma dei biglietti che ha attualmente in circolazione. Ma in questa guisa non avrei fatto abbastanza; io voleva che questo limite fosse proporzionato al capitale, ed ho voluto obbligare i Banchi di Napoli e di Sicilia a formarsi una parte di capitale coi lucri che si ritraevano. Ecco il concetto che ha presieduto alla mia proposta.

Noi supponiamo che questi due istituti possano aumentare il loro capitale del 50 0/0 in un certo tempo, autorizzandoli a convertire i loro lucri in capitale, a consolidarli. Se essi raggiungeranno questo scopo, sarà mantenuta una circolazione nella misura che già abbiamo stabilito; se no, dovranno fare una riduzione in proporzione del capitale che avranno.

Ma questa è una ipotesi, dice l'onorevole Ferraris. Io rispondo che non è un'ipotesi, ma

un fatto probabilissimo, e quasi certo, perchè questi due Banchi non hanno azionisti cui si debbano dare interessi e dividendi. Ora, se voi date ad un istituto la facoltà di emettere in biglietti per il triplo del suo capitale e se questo istituto non ha alcuno cui debba corrispondere degli interessi, non volete voi che con una emissione di 150 milioni come è quella del Banco di Napoli esso non abbia almeno un milione e mezzo di lucri?

Se l'onorevole preopinante esamina attentamente la quistione, si persuaderà, ne sono certo, che la misura adottata per i Banchi di Napoli e di Sicilia non costituisce un'esorbitanza, non un'indulgenza, ma è una giustizia; giustizia che risulta non solo dalla natura della legge in se stessa, ma dal rapporto della legge coi bisogni di quelle popolazioni. Io credo se mai, che di tutti i Banchi, questi due forse avrebbero potuto dire di essere trattati meno bene degli altri.

La Banca Nazionale infatti aveva la circolazione a 300 milioni. Aveva anche, è vero, il corso inconvertibile. Ma intanto ora le diamo, sopra il suo capitale versato, 150 milioni di emissione. La Banca Nazionale Toscana, come pure la Banca Toscana di credito, non diminuiscono la loro emissione. Non la diminuisce nemmeno la Banca Romana, ma fu obbligata a versare un capitale di 10 milioni. Solo i due Banchi di Napoli e di Sicilia sono quelli che in realtà diminuiscono l'emissione attuale.

Ecco tutta quanta la chiave di questo paragrafo che forma la base della legge. E come io riconosco, non solo il diritto, ma la convenienza che il Senato porti nella discussione delle leggi i lumi della sua esperienza, del suo senno, della sua pratica d'affari, e modifichi e muti le leggi stesse, debbo pur dire che qui non si tratterebbe di una modificazione o di un emendamento, ma di mutare sostanzialmente la base sopra cui la legge è fondata.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, metto ai voti il n. 2 dell'art. 10.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Rileggo ora il numero 3 che suona così:

« 3. Per la Banca Nazionale nel regno d'Italia la somma di 50 milioni effettivamente versata al 31 dicembre 1873, in aggiunta ai primi 100 milioni, sarà computata come capitale utile agli effetti dell'art. 7. Però l'emissione di bi-

glietti relativa a due terzi dei detti 50 milioni non potrà farsi dalla Banca, se non successivamente in 12 rate uguali, a cominciare dal 1 ottobre 1874, secondo le scadenze del prestito nazionale.

» Compiuta la conversione di tale prestito, la circolazione massima della predetta Banca non potrà mai eccedere la somma di 450 milioni.

» Salvo queste disposizioni, la convenzione relativa al prestito sopradetto, approvata con legge 19 aprile 1872, n. 759, rimane ferma in ogni sua parte.

» Ogni altro aumento che in qualunque modo e sotto qualunque titolo fosse portato ai patrimoni o capitali degli istituti suddetti, secondo la facoltà loro attribuita dai rispettivi statuti, varrà di semplice fondo di riserva e non potrà autorizzare alcun aumento alla circolazione di biglietti. »

Chi approva questo n. 3, sorga.

(Approvato.)

Metto ora ai voti l'intero articolo 10.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Si passa all'articolo 11, che leggo:

« Art. 11. Il debito degli istituti medesimi rappresentato da biglietti ad ordine, tratte, fedeli di credito, polizze, mandati, assegni od altri titoli diversi da quelli indicati all'articolo 7, ma pagabili a vista, ovvero da conti correnti a semplice richiesta, di qualunque specie o denominazione sarà altresì garantito da tanto altro numerario in cassa, quanto corrisponda almeno ad un terzo del debito stesso. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 12. I biglietti somministrati dal consorzio al Tesoro dello Stato giusta l'articolo 2, non sono compresi nel limite fissato con l'articolo 7, nè per i medesimi vi ha obbligo a riserva di cassa. »

(Approvato.)

« Art. 13. Il Governo per bisogni straordinari ed urgenti del commercio, e dopo essersi sperimentato l'aumento dello sconto, potrà permettere a tutti i sei istituti, che oltrepassino nella loro rispettiva circolazione, i limiti prefissi negli articoli precedenti, a condizione che questa maggiore circolazione non ecceda mai il 40 per cento del patrimonio o capitale stabilito con gli articoli 9 e 10.

» Siffatta permissione dovrà sempre essere accompagnata da un ulteriore aumento dello sconto, e dovrà indicare il termine entro il quale gli istituti sieno obbligati a rientrare nei limiti della loro ordinaria circolazione.

» Questo termine non potrà essere maggiore di tre mesi dalla data della autorizzazione medesima.

» Tale maggiore circolazione sarà impiegata esclusivamente in isconto di cambiali a scadenza non maggiore di tre mesi.

» Gli utili netti di questa maggiore circolazione saranno a totale beneficio dell'erario. »

Senatore FIGOLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FIGOLI. L'onorevole Ministro, nelle sedute precedenti, ci ha fatto conoscere i due lati di quest'articolo 13: il primo, di poter provvedere ai bisogni straordinari del commercio; il secondo, di paralizzare quest'aumento di circolazione cartacea mediante l'alzamento dello sconto, ed infine coll'obbligare le Banche a fare questo servizio gratuito.

Egli è certo che per questa misura non saranno le Banche consorziali che andranno a battere la porta del Ministro per ottenere un aumento di carta.

Ma supponiamo un momento che nasca questa necessità.

Le Banche dovranno impiegare quest'aumento di carta in cambiali a tre mesi, abbandonando al Governo l'intero prodotto dello sconto.

Ma noi non possiamo pretendere e permettere che alle Banche consorziali rimanga il rischio degli effetti scontati senza utile. Ogni garanzia vuole premio per essere valida, e su ciò sarei ben lieto se l'onorevole Ministro volesse darmi qualche spiegazione.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Ministro delle Finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io potrei rispondere all'onorevole Senatore Figoli che l'aver concesso esclusivamente a questi Istituti e l'aver loro mantenuto in tempo di corso forzoso il diritto di emissione, mi pare questo già un beneficio grande, al quale possa anche corrispondere qualche inconveniente o qualche perdita che potesse verificarsi. Nondimeno, siccome il Regolamento dovrà anche determinare che cosa si intenda per *utili netti*, così io prego l'onorevole Senatore Figoli di permettermi (non

avendo ancora in pronto una risposta categorica ed assoluta) di studiare meglio questa materia.

Senatore FIGOLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'on. Senatore Figoli.

Senatore FIGOLI. Io diffatti attendeva l'onorevole. Ministro su questo punto degli utili netti, sul quale non poteva rispondermi diversamente, perchè in commercio non si presta cauzione se non vi è utile. Quest'utile, oltretutto la computazione delle spese del Banco o del personale, potrebbe essere anche una commissione che possa coprire questo difetto, perchè di certo prestare cauzione e restare tre mesi responsabili dello sconto senza premio di sorta, non mi pare che la sia una cosa commercialmente giusta.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Ministro delle Finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io non vorrei fin d'ora pregiudicare la questione. Io comprendo perfettamente quello che intende dire l'onorevole preopinante. Certamente nella frase *utili netti* pare ad esso si debbano comprendere le spese di personale, le spese di commissione, e soprattutto le perdite eventuali.

Ma, come dissi, non è questione che io abbia nettamente formulata nel mio pensiero, e quindi sono costretto a pregarlo di voler lasciare per ora la cosa impregiudicata.

Senatore FIGOLI. Non mi resta altro allora che pregare l'onorevole Ministro, quando dovrà essere approvato il regolamento, di ricordarsi delle mie osservazioni, e fare le cose in modo da soddisfare i miei desideri.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Ho già esposto qual pericolo l'Ufficio Centrale vegga in questo articolo, quantunque non possa a meno di riconoscere severe le condizioni che accompagnano l'aumento di emissione. Il Ministero si riserva di studiare l'applicazione di questo articolo e di meglio determinarlo, con il regolamento, io non posso però, in nome della Commissione che rinnovare, a questo riguardo, al signor Ministro delle Finanze la raccomandazione che, se le cautele le quali sono scritte in questo articolo sono severe, severa pure ne sia l'applicazione, perchè non è da dimenticare come ebbi l'onore di esporre al Senato nel discorso che chiuse la discussione generale,

che si potrebbe altrimenti con una troppo larga applicazione di questo articolo, perdere almeno una parte dei benefici che apporta la limitazione della circolazione cartacea.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io convengo pienamente su quanto ha detto l'onorevole preopinante e devo confessare che non fu senza pena, senza combattimento interno, che mi indussi a proporre quest'articolo che lascia aperta la porta ad aumentare la circolazione.

Faccio però riflettere che questa facoltà non andrebbe mai al di là di 80 milioni. Ora 80 milioni di più in rapporto a tutta la circolazione cartacea del Regno non è cosa, mi pare, da doverci seriamente preoccupare. Per altra parte mi è sembrato che potevano occorrere circostanze straordinarie in cui si verificasse realmente il bisogno d'una maggior circolazione, e a ciò ho voluto provvedere con la facoltà contenuta in quest'articolo, facoltà che, convengo, dovrà essere esercitata e circondata da tutte le cautele perchè è sempre una cosa grave quella di oltrepassare i limiti prefissi nella circolazione cartacea. Ma uno dei danni del corso forzoso e della circolazione fiduciaria ristretta entro certi limiti, si è anche la mancanza di elasticità, e come disse l'onorevole Relatore della Commissione, è questo il problema che ha preoccupato e preoccupa attualmente il Congresso americano.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Prendo atto di questa dichiarazione dell'onorevole signor Presidente del Consiglio.

Riconoscendo che era necessario di lasciare un qualche arbitrio al Governo, ammetto la necessità di una disposizione come questa per i bisogni che possano presentarsi nel commercio e che di fatto particolarmente in alcune stagioni si verificano. Ciò però di cui teme la Commissione non è di quei bisogni veri e reali del commercio, ma dei bisogni fittizi, e reali solo nei disastri che portano, cioè di quelli che dipendono dalla speculazione.

È vero che qualche volta all'eccesso della quantità della carta subentra la penuria. Ma questa penuria qualche volta è creata appunto dall'esuberanza di speculazioni che sottraggono

il capitale nazionale dal vero impiego nell'industria e nel commercio e lo travolgono nei giuochi di borsa.

Questa era la considerazione che occupava l'animo della Commissione e ne dettava la raccomandazione.

Ora non le resta che di confidare negli eguali intendimenti da cui si dichiarava animato l'onorevole signor Ministro.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FERRARIS. La formula di questo articolo 13 che è in discussione entrerà anche essa a dare non lievi imbarazzi al Governo.

Ivi, infatti, è indicato si possa dal *Governo*, e voglio credere dal Ministro, permettere a *tutti i sei istituti*, che oltrepassino, nella rispettiva loro circolazione, i limiti prefissi; si noti, *tutti i sei istituti*. Dunque siccome si tratta di un permesso, che è quanto dire di una facoltà concessa a chi la impetra, bisogna, o si suppone che tutti i sei istituti siano consenzienti nel farne la domanda, altrimenti bisognerebbe andare nell'ipotesi che il Governo possa autorizzare un'eccedenza, quand'anche non vi sia consenso di tutti, e così siavi poi o vantaggio od inconveniente per molti, o per taluni di essi.

Se a vantaggio, sarà facile che ciascuno degli istituti la accetti. Ma tutti si trovano, od almeno se non tutti una gran parte di essi, in condizioni affatto differenti per posizione locale, per bisogni che si spiegano in ciascuna località e per i tempi in cui questi bisogni di maggior circolazione vengono a verificarsi. Io facilmente mi immagino quanta possa essere, secondo la circostanza, la diversità di vedute fra questi diversi istituti; e che, mentre l'uno avrà interesse di restringere, un altro vorrebbe allargare.

Il bilanciare tutti questi interessi spetterebbe al certo al Governo, il quale non si proporrebbe altro criterio che quello del pubblico bene. Ma intanto quando vi fosse una risoluzione, la quale potesse ledere l'interesse dell'uno o le vedute dell'altro di questi Istituti, come mai il Governo sarà sicuro di poter valutare tutte queste circostanze in mezzo alle pressioni ed alle istanze discordanti degli istituti medesimi?

Quindi desidererei sapere se crede l'onorevole signor Ministro che nell'usare la facoltà

che gli è dalla legge conferita, e nel predisporre le basi nel regolamento che deve emanare giusta l'articolo 28, non creda di provvedere anche a questo possibile conflitto, e di stabilire, come possa trovarsi il modo di contemperarne le conseguenze.

PRESIDENTE. La parola è al signor Ministro delle Finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. Quando io ebbi l'onore di proporre alla Camera l'articolo presente io lo aveva concepito in questa forma: « Il Governo per bisogni straordinari e urgenti del commercio potrà permettere che uno, più od anche i sei istituti insieme, oltrepassino nella loro circolazione i limiti prefissi ecc. »

Io mi era dunque preoccupato del concetto che ora ha espresso l'onorevole Senatore Ferraris. La Giunta andò per diversa via e propose alla Camera la redazione seguente. « Il Governo potrà permettere a tutti i sei istituti purchè *contemporaneamente*, che oltrepassino nella loro rispettiva circolazione i limiti ecc. »

È evidente che la Giunta aveva un concetto opposto a quello del Ministero. Imperocchè mentre il Ministro credeva di poter concedere a ciascheduno di oltrepassare il limite stabilito, la Giunta invece non voleva che si concedesse questo a uno istituto se non concedendolo a tutti.

In seguito però ai vari dibattimenti che ebbero luogo nella Camera, si venne alla conclusione di togliere la parola *contemporaneamente*, locchè, a mio avviso, significa che il Governo può permettere a un istituto solo (quando si verifichi il bisogno), di oltrepassare la misura purchè si resti nel limite del 40 0/0 del patrimonio di quel tale istituto a cui si è fatta la concessione.

La Camera rinunciò all'idea che comprendeva la parola *contemporaneamente* quando fosse bene stabilito che se si verificassero, supponiamo, nella Sicilia dei bisogni straordinari, il Governo potrebbe concedere alla Banca di Sicilia di oltrepassare il limite non riguardando all'insieme della somma, ma soltanto al di là del 40 0/0 del suo patrimonio.

Ecco come io ho concepito la cosa, e come credo veramente che la Camera dei Deputati avesse intenzione di stabilire.

Senatore FERRARIS. Mi dichiaro soddisfatto delle spiegazioni del signor Ministro, per le quali lo ringrazio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 13.

Chi lo approva, è pregato d'alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 14. Gli Istituti autorizzati alla emissione di biglietti hanno libera facoltà di aprire sedi o succursali in qualunque provincia del regno. Sono però obbligati ad avere una sede che li rappresenti nella capitale.

» Il Banco di Sicilia e la Banca Toscana di credito per le industrie potranno limitarsi ad istituire per ora soltanto una succursale. Il Governo, scorsi cinque anni, potrà per decreto reale, udito il parere dei loro Consigli di amministrazione, prescrivere il mutamento in sede. »

(Approvato.)

« Art. 15. I biglietti che gli istituti di credito sono autorizzati ad emettere e tenere in circolazione per conto proprio, continueranno temporaneamente ad avere il corso legale nelle provincie del regno nelle quali erà ad essi accordato, a norma delle leggi vigenti, salvo le disposizioni dell'articolo 18 di questa legge.

» Il corso legale per i biglietti proprii di ciascun istituto sarà esteso anche alle provincie in cui vi sia una sede o succursale od una rappresentanza dell'istituto, la quale assuma l'impegno del cambio per tutta la durata del corso legale.

» I biglietti della Banca Nazionale nel regno d'Italia, dopochè essa sarà stata rimborsata del suo credito a tenore dell'articolo 6, avranno corso legale in tutte le provincie in cui tenga una sede, una succursale od una rappresentanza che assuma l'impegno del cambio per tutta la durata del corso legale.

» I sei istituti saranno ad ogni richiesta obbligati al rimborso dei loro biglietti in biglietti consorziali od in moneta metallica.

» Durante il corso forzoso, tale rimborso ed anche lo scambio dei rispettivi biglietti avranno luogo fra i sei istituti scambievolmente, nei modi che saranno stabiliti con apposite loro convenzioni da approvarsi dal Governo.

» Laddove fra tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, le suddette convenzioni non vengano presentate al Governo, questo con regolamento da approvarsi mediante decreto reale determinerà le norme della riscontrata.

» Trascorsi due anni dalla pubblicazione di questa legge, il corso dei nominati biglietti

cesserà di essere legale e diverrà interamente fiduciario. »

PRESIDENTE. Il Senatore Pescatore ha mandato al banco della presidenza due ordini del giorno, che proporrebbe fossero votati prima che si votasse l'articolo 15 del progetto di legge.

Ne darò lettura:

« 1. Il Senato ritenendo qual provvedimento strettamente transitorio il mantenimento per un biennio del corso legale dei biglietti propri degli istituti bancarii, nella fiducia che esso non darà occasione a speranze non giustificabili, nè ad interessi inconciliabili coll'interesse universale della Nazione, passa alla votazione dell'articolo.

» 2. Il Senato ritenendo per valido il patto speciale, con cui si stipuli il pagamento in biglietti consorziali con espressa esclusione di altri biglietti bancarii, passa alla votazione dell'articolo. »

La parola è all'onorevole Senatore Pescatore.

Senatore PESCATORE. Signori Senatori! Nelle consuetudini del Governo costituzionale è ammesso che le leggi desiderose di riportare la sanzione del Parlamento, si presentano talvolta in abito molto umile, e con modeste preghiere chiedendo di essere approvate solo per un tempo talvolta anche brevissimo: ma quantunque queste leggi paiano tutte a un modo e della stessa natura, tuttavia esaminate intrinsecamente e avuto anche rispetto alle conseguenze che derivano poi dalla loro adozione ben si vede che queste leggi si debbono distinguere in due categorie di diversa, anzi di opposta natura: le une si presentano umili e dimesse con preghiera di essere approvate a tempo, non già perchè non abbiano la coscienza, il convincimento di esser leggi giuste, necessarie e, per la natura delle cose, perpetue, si presentano così con domanda assai limitata unicamente per vincere quelle prime possibili repugnanze che la loro approvazione potrebbe incontrare.

L'altre invece sono in realtà quello che la loro figura esterna dimostra; domandano di essere adottate per un dato tempo perchè in realtà hanno anch'esse l'intima coscienza di essere provvisoriamente strettamente transitorie, per necessità temporanee.

Ora, o Signori, ecco dinanzi a noi una legge che implora di esser accettata da noi unicamente per due anni.



Ebbene, ritenuto le due diverse nature di questa generazione di leggi, io mi permetto di scrutare l'intimo pensiero di questa che ora ci viene dinanzi.

Io mi permetto di domandare a questa legge, che scopra il fondo della sua coscienza, che scopra il suo intero, il suo intimo pensiero. Io le domando che mi dica apertamente in quale delle due categorie intende classificarsi, se sia una legge che abbia la coscienza di essere necessaria, buona, giusta, un congegno realmente utile e stabile nella legislazione bancaria che si vuole sancire, oppure, le domanderò: sei tu veramente un provvedimento estraneo alla stessa legislazione, hai tu il solo intendimento, come dichiarai, di provvedere a una necessità momentanea?

Che se la legge stessa non mi risponde io mi permetto di scrutarne da me medesimo la qualità.

Il corso legale dei biglietti propri degli Istituti bancarii sarà desso un congegno stabile della legislazione bancaria, durante il corso forzoso, che si tratta di stabilire, oppure sarà per sua natura un provvedimento temporaneo e destinato solo a provvedere alla necessità del momento?

Signori, la questione del corso legale ha presso di noi dei precedenti. Sin dal 1851 il Conte Cavour lo propose e lo propugnò con molta insistenza nel Parlamento Subalpino a favore della Banca Nazionale; ebbene, non ostante la gran potenza di quel Ministro, la Camera lo respinse.

Egli è, o Signori, che il corso legale è affatto inutile per gli sconti bancarii veramente utili all'industria ed al commercio: questo favore, questo privilegio, questa coazione allora non occorre punto; giacchè negli sconti legittimi la carta fiduciaria corre spontanea dal primo produttore o industriale, sino all'ultimo negoziante; è un bisogno reciproco che essi hanno di dare e ricevere questa carta, *hodie mihi cras tibi*; per difetto di corso legale, a nessuno di costoro, nell'orbita naturale in cui operano gli sconti ordinarii, realizzandosi le rispettive cambiali, verrà in mente di rigettare la carta fiduciaria.

Ma il corso legale ha poi un altro effetto tristissimo, quello di diffondere soverchiamente la carta monetaria delle Banche all'infuori di quei confini, oltre i quali le operazioni delle

Banche giovano a se, non giovano più al paese. Ecco i motivi per cui il corso legale fu già respinto dal Parlamento Subalpino, e credo, che come congegno stabile, come legge permanente si debba anche oggi respingere.

Il corso legale, si dicé, fu introdotto col Decreto del 1 maggio 1866; no Signori, con quel Decreto fu introdotto il corso obbligatorio; il corso legale non ebbe allora un'esistenza sua propria e formale, soltanto era una conseguenza necessaria del corso obbligatorio.

Se le Signorie Loro mi permettono un esempio tratto dalle cose di mia professione, dirò che il corso legale esisteva a favore della Banca Nazionale come l'usufrutto esiste a favore di chi è il padrone assoluto della cosa; è il dominio, non l'usufrutto che ha il proprietario. Così la Banca aveva il corso obbligatorio, non il corso legale. Perduto il corso obbligatorio, ha perduto tutto; ed a favore delle altre Banche il corso legale non fu accordato, che come un compenso del corso obbligatorio, di cui si gratificava la Banca primaria; ritolto a questa, come difatti or si ritoglie quel dono, cessa anche per le altre ogni ragione di mantenere loro il compenso.

E notate, o Signori, che con questa legge noi facciamo una grandissima concessione dando alle Banche riunite in consorzio la circolazione tripla del capitale, vale a dire, concediamo loro di traffico cartaceo non solamente tutto quello che avevano prima del 1866, ma anche quello che esse estendendo straordinariamente la loro circolazione poterono guadagnare col favore dell'agevolezza che loro proveniva dall'indifferenza generale di cambiare carta con carta, unico cambio, che loro si potesse domandare dopo il corso forzoso.

A me par dunque che questa concessione, secondo me pericolosa molto all'interesse universale della Nazione, a carico della quale aggraverà forse il disaggio della carta a corso coatto, non sia più il caso che ancora venga agevolata ed estesa maggiormente.

Mi spiego.

È soverchia, secondo me, la concessione che abbiamo fatto della circolazione tripla del capitale; ed era appunto sperabile che le Banche non la potessero emettere, non la potessero smerciare tutta quanta, tutta intera quella quantità. Se ciò avrebbe alquanto rac-

corciato i loro lucri, avrebbe per altra parte favorito l'interesse della Nazione.

Ebbene, perchè noi col corso legale dovremo maggiormente aiutare a che esse possano con sconti legittimi od illegittimi, speculazioni lecite od illecite, od aleatorie, ad ogni modo smerciare tutta quanta la circolazione che con questa legge loro si concede?

L'altro di l'onorevole Presidente del Consiglio mi diceva: ma il corso legale non nuoce; ognuno potrà andare a cambiare i suoi biglietti col biglietto consorziale.

Signori, dal fondo di una provincia non si va così facilmente al capoluogo per cambiare i biglietti; e poi io considero l'opposizione di interessi che in questa faccenda si manifesta fra le Banche e il pubblico. Evidentemente le Banche hanno da far sì che il pubblico corra al cambio il meno possibile; dunque certe difficoltà, certi impedimenti, certi incomodi, purchè non si esca dai limiti della legalità, naturalmente saranno inflitti al pubblico perchè non corra troppo frequente agli sportelli.

Ma poi non è egli un grave pericolo, e anche talvolta un grave danno per i portatori dei biglietti, la falsità che di essi poi si scopra, falsità spesso impossibile a discernersi da un occhio volgare e non è forse col vostro corso legale sestuplicato questo pericolo e questo danno?

Ma del resto, come già le mie parole mostrarono, io non giudico la cosa dal punto di vista dell'interesse dei singoli, la giudico dal punto di vista dell'interesse universale: il corso legale, strumento affatto inutile nell'orbita naturale degli sconti legittimi e onesti, serve ad una illecita diffusione del traffico cartaceo, commerciale, diffusione che non si deve promuovere in tempo di corso forzoso per conto dello Stato. Ciò mi basta per dire che, come congegno, come legge permanente nella legislazione regolativa delle emissioni bancarie in tempo di corso forzoso, il corso legale dei biglietti bancarii non si debba ammettere, e veramente la stessa legge che abbiamo sott'occhio lo confessa, accettando per sincere le sue parole, dicendo che scaduti due anni, cesserà il corso legale dei biglietti commerciali di tutte le sei Banche riunite in consorzio.

Ciò stante, sarebbe il caso di introdurre nel testo medesimo della legge un'aggiunta che ne segnasse più scolpitamente il carattere mera-

mente transitorio, per dileguare sin d'ora ogni speranza di proroghe.

Ma la manifesta inopportunità di incagliare con emendamenti il corso di questa legge, mi consiglia di tradurre il mio pensiero in un semplice ordine del giorno, nel quale il Senato dichiara espressamente che egli considera questa legge, non come una di quelle che sono in sé perpetue e che si presentano soltanto temporanee per vincere la prima ripugnanza e farsi strada, ma come una misura strettamente transitoria, come un provvedimento che non debba dare occasione, nè promuovere o destare speranze non giustificabili, non deve creare bisogni, non deve creare interessi che poi si facciano avanti a chiederne la proroga. In una parola, che sia diffidato il pubblico che questo corso legale dovrà realmente cessare e che non vi sarà caso di possibili proroghe. Allora anch'io accetterò questo provvedimento come utile possibilmente a riparare danni momentanei.

**PRESIDENTE.** Ha la parola l'onorevole Ministro delle Finanze.

**MINISTRO DELLE FINANZE.** La legge attuale mi pare che sia molto chiara e che non abbia bisogno di essere interrogata o quasi sforzata a parlare, come fece Enea colla Sibilla.

In quest'articolo si dice molto esplicitamente che « trascorsi due anni dalla pubblicazione di questa legge, il corso dei nominati biglietti cesserà di essere legale e diverrà interamente fiduciario. »

È adunque evidente che se si dovesse prolungare il corso legale, bisognerebbe presentare un progetto di legge al Parlamento e chiedere la sua sanzione.

Ma l'onorevole Pescatore dice: è bene che coloro che useranno della facoltà di emettere biglietti a corso legale, siano diffidati subito degl'intendimenti del Senato e non si creino delle speranze fallaci, o delle illusioni che poi non possono esser realizzate.

Se questo è l'intendimento dell'onorevole Senatore Pescatore, io non posso avere difficoltà ad accettare il suo ordine del giorno. Io desidero che non sia mestieri di presentare al Parlamento una legge di proroga, convengo che per presentarla converrebbe che un Ministro vi fosse proprio costretto da necessità imprescindibili.

Ma su ciò io voglio esser esplicito e voglio

andare al di là di quanto abbia chiesto l'onorevole Pescatore. Io credo che fra lo stato di corso legale e lo stato di corso assolutamente fiduciario vi sarà un altro gradino. Vi sarà un momento in cui forse, dico forse, cessando di esistere il corso legale converrà che il Governo continui per un certo tempo a ricevere nelle sue Casse i biglietti che prima avevano il corso legale. Mi pare adunque che i gradini debbano essere questi; cioè corso inconvertibile, corso legale, ossia obbligo anche ai privati di ricevere i biglietti col diritto di portarli al cambio; e finalmente corso fiduciario, con certa condiscendenza del Governo nel ricevere i biglietti.

Ecco come io concepisco le cose, e perciò non ho difficoltà di accettare il primo ordine del giorno proposto dall'onorevole Senatore Pescatore.

**PRESIDENTE.** Al ora leggerò il primo ordine del giorno dell'onorevole Pescatore.

« Il Senato ritenendo quale provvedimento strettamente transitorio il mantenimento per un biennio del corso legale dei biglietti propri degli Istituti bancari, nella fiducia che esso non darà occasione a speranze non giustificabili, né ad interessi inconcepibili coll'interesse universale della Nazione, passa alla votazione dello articolo. »

Chi approva quest'ordine del giorno, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Senatore **PESCATORE.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** È per parlare sul suo secondo ordine del giorno?

Senatore **PESCATORE.** Appunto per parlare sul secondo ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Allora mi permetta che prima lo legga al Senato, e domandi se è appoggiato.

L'ordine del giorno è così concepito:

« Il Senato ritenendo per valido il patto speciale con cui si stipulò il pagamento in biglietti consorziali con espressa esclusione di altri biglietti bancari, passa alla votazione dell'articolo. »

Domando se quest'ordine è appoggiato.

(È appoggiato.)

L'onorevole Senatore Pescatore ha la parola.

Senatore **PESCATORE.** La libertà nelle convenzioni è un principio d'ordine superiore, talmente superiore che in giurisprudenze molto autorevoli, certi tribunali hanno creduto che potesse prevalere fino sopra le supreme necessità del

corso forzoso, ammettendo per valido il patto del pagamento in oro ad esclusione della carta a corso coatto.

È vero che altre egualmente autorevoli decisioni hanno stabilito il principio contrario, ed è vero ancora che la presente legge si dichiara per la sentenza seguita da quest'ultime decisioni, per gli affari futuri.

Non credo che le ragioni del semplice corso legale che riguardano unicamente un interesse particolare, ora dichiarato persino interesse temporaneo delle Banche, possano sovvertire quel principio supremo che garantisce la santità e la libertà delle libere contrattazioni, tuttavia potrebbe nascere il dubbio: se non fosse inopportuno introdurre un emendamento in questa legge, confesso che avrei proposto una aggiunta, e quella a cui ho dato forma di ordine del giorno l'avrei proposta in forma di un capoverso all'articolo di cui si tratta, per dichiarare valido il patto con cui sia stabilito il pagamento in biglietti consorziali ad esclusione degli altri biglietti a semplice corso legale, ma per ragioni di opportunità oramai approvata da tutto il Senato mi pare di ottenere il medesimo scopo col mio ordine del giorno, esprimendo questo pensiero che sarà ad ogni modo lecito alle parti di stipulare come ho detto il pagamento con biglietti consorziali escluso ogni altro biglietto.

Senatore **MIRAGLIA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore **MIRAGLIA.** Rispetto altamente le convinzioni dell'onorevole Senatore Pescatore, ma penso che le proposizioni da lui accennate non possano formar materia di un ordine del giorno.

Se avesse proposto un emendamento, si potrebbe l'emendamento medesimo anche nel fondo disputare, tanto maggiormente che la disgrazia di quattro Magistrature supreme ha creato tali difficoltà sulla questione della validità del patto del pagamento in oro, che nella pratica vediamo l'inconveniente che coloro i quali vogliono rispettato questo patto, si rifugiano con la elezione del domicilio sotto la giurisdizione di quella Corte suprema che riconosce la validità di questo patto.

Ventilare adunque con un ordine del giorno e risolvere la questione della validità del patto di non potersi pagare le somme dovute con carta avente corso legale, è lo stesso che compromettere la dignità di un Corpò legislativo

senza alcun risultamento; perciocchè il potere giudiziario a cui spetta di dare alla legge il senso reale e non apparente, non è legato da un voto del Senato, manifestato in un ordine del giorno. Si sa quale sia il valore delle opinioni espresse dai membri del Parlamento nella discussione di una legge, e vogliamo noi introdurre la giurisprudenza parlamentare di risolvere con ordini del giorno quistioni che possono sollevarsi sulla interpretazione delle leggi?

E se anche la Commissione e l'onorevole Ministro delle Finanze aderissero al proposto ordine del giorno, ho tanta fede nella dignità e senno del Senato, che quest'ordine del giorno non sarà votato. E prego l'onorevole Collega Pescatore, ch'è uno dei più dotti giureconsulti del Regno, di ritirare il suo emendamento, e prego gli altri onorevoli Colleghi di non entrare in discussione in una materia sì delicata. Ogni altra discussione e senza lo scopo d'introdurre un emendamento nel testo dell'articolo, farebbe sin d'ora discreditare quella carta degli istituti di credito che dovrà per effetto di questa legge avere un corso legale.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Ministro delle Finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. L'eccezione pregiudiziale proposta dall'onorevole Senatore Miraglia mi pare così evidente che confido varrà a persuadere l'onorevole proponente. Ma io soggiungo che quando il Senato sorvolasse sulla quistione pregiudiziale, io mi leverei per combattere l'ordine del giorno proposto, quand'anche si credesse che il medesimo non possa esercitare un'influenza che, a mio avviso, sarebbe illegittima ed esagerata. E credo che in ciò avrei con me consenziente la Commissione.

Voi avete dato il corso legale ai biglietti di queste Banche, avete creduto opportuno una transizione per arrivare ai biglietti fiduciari. L'onorevole Pescatore ha però voluto che si esprima fin d'ora la ripugnanza che si avrebbe a rinnovare questa facoltà, quand'anche fosse domandata colla presentazione di una legge; ha voluto togliere, direi, la speranza di una rinnovazione legislativa.

Io comprendo che giovi togliere ogni aspettativa, ma andare più in là, volere ancora con un voto speciale annullare l'efficacia del corso legale, mi sembrerebbe che sarebbe lo stesso quanto dar fin d'ora alle Banche il corso fi-

ducario; e ciò sarebbe contrario a quella equità, e a quello spirito di transizione che abbiamo creduto dover seguire nella formazione di questa legge.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Si è proposta la quistione pregiudiziale sopra questo secondo emendamento. La quistione pregiudiziale deve aver la precedenza sopra tutte le altre, e non posso dare la parola all'onorevole Senatore Pescatore se prima tale quistione non è decisa dal Senato.

Senatore PESCATORE. Domanderò dunque la parola per fare una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. L'onorevole Presidente del Consiglio ha detto che in tutti i casi Egli non accetterebbe il mio ordine del giorno e che consiglierebbe il Senato a rigettarlo.

È evidente che il Senato per un semplice e misero ordine del giorno non vorrebbe contraddire il Presidente del Consiglio in cui ha posto tutta la sua fiducia, e quindi io non mi azzarderei mai in questione così minima di sostenere l'adozione della mia proposta a dispetto del Ministero; questa è una ragione decisiva per me, per ritirare il mio ordine del giorno troncaudo così anche la questione pregiudiziale, ma prego l'onorevole signor Presidente, anche per una specie di fatto personale, di permettermi due parole in riguardo a qualche cenno che diede l'onorevole Senatore Miraglia. Mi pare che Egli abbia scambiate o confuse due questioni ben distinte.

La questione, se sia valido il patto, del pagamento in oro ad esclusione della carta a corso coatto, che venne realmente decisa in sensi diversi dai tribunali dello Stato; e la quistione molto minore, che non dubito avrebbe per unanime consenso della giurisprudenza italiana una sola risoluzione, e risoluzione affermativa, cioè la questione, se sia ammissibile il patto del pagamento in biglietti consorziali a esclusione dei biglietti della Banca, perchè per la prima stanno ragioni di ordine pubblico, la necessità di mantenere il credito alla carta a corso coatto, per la seconda stanno unicamente le ragioni bancarie, ragioni essenzialmente private, ragioni d'ordine secondario, se anche si vuol dire pubblico, e non credo che la giurisprudenza italiana possa discendere così basso sino a violare uno dei primi principii delle leggi civili che custodiscono come cosa

santa la libertà delle convenzioni: io non credo errare dicendo che non si trovi negli annali della giurisprudenza italiana una decisione che abbia dichiarato nullo un patto di somigliante natura.

PRESIDENTE. Aveva chiesto la parola l'onorevole Relatore; probabilmente però egli intende parlare sull'ordine del giorno; ma essendo questo stato ritirato...

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Perdoni signor Presidente, io intendeva parlare su cosa che si collega coll'ordine del giorno, quindi se mi permette dire due parole...

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha la facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Appunto riguardo all'ordine del giorno l'Ufficio Centrale concorda colle dichiarazioni fatte dall'onorevole Ministro delle Finanze. Ma quello che preme si è che fino a quando questo corso legale dura, almeno sia esso una verità. La legge attuale non ha creduto necessario di dichiarare cosa si intenda per corso legale, essa non ha stimato necessario venire ad una definizione inquantochè riportandosi al corso legale come lo avevano i Banchi di Napoli e di Sicilia in forza del decreto del primo maggio 1866, non si poteva intendere, e chiaramente risulta dal tenore della disposizione di legge, se non quello stesso corso legale quale era attribuito alle fedi di credito dei Banchi di Napoli e di Sicilia per l'articolo 7 del decreto primo maggio 1866. Ma poichè quest'articolo stabilisce che questo corso legale si possa introdurre in quelle provincie dove i sei istituti di credito stabiliscano una succursale, od una rappresentanza, importa sommamente che il Governo vigili sopra questa disposizione di legge perchè sia eseguita puntualissimamente. Non basta che uno di questi istituti ponga semplicemente la ditta in una provincia perchè i suoi biglietti vi ottengano corso legale. Non basta nemmeno che destini un ufficio qualsiasi per il cambio dei biglietti, bisogna che questo cambio effettivamente segua, che sia una realtà.

So che nella legge havvi un altro articolo il quale dà al governo la facoltà, e l'obbligo di togliere questo corso legale a quegli istituti di credito, i quali non abbiano realmente mantenuto il pronto obbligo del cambio; però è un punto questo così importante, che nell'atto stesso che io avrei combattuto l'ordine del

giorno dell'onorevole Senatore Pescatore, se non lo avesse ritirato, parmi di entrare anche nell'ordine di considerazioni svolte dallo stesso Senatore Pescatore in questo senso, che questa disposizione della legge, sia relativamente alla concessione, sia relativamente all'abolizione del corso legale, per quegli istituti i quali venissero meno alle condizioni prescritte dalla legge, debba essere dal governo eseguita nel modo il più rigido possibile, e quindi in nome della Commissione non posso che rinnovare all'onorevole Ministro delle Finanze la raccomandazione perchè nel regolamento si provveda a questo, in modo da guarentire un interesse di tanta e di così vitale importanza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'art. 15.

Chi lo approva, è pregato di sorgere.

(Approvato.)

*Riserve metalliche  
e cambiali in moneta metallica.*

« Art. 16. Le riserve metalliche possedute dagli istituti di credito autorizzati all'emissione di biglietti saranno progressivamente liberate da ogni vincolo d'immobilizzazione, con l'obbligo per gli altri istituti di rendere, nei termini e nei modi che saranno determinati dal Regolamento di cui all'articolo 28, alla Banca Nazionale nel regno d'Italia, in biglietti della Banca medesima, la somma che essa ha loro somministrata sulle rispettive riserve metalliche immobilizzate in conseguenza del regio decreto 1. maggio 1866, num. 2873.

» Questa liberazione avrà luogo per un quarto alla pubblicazione della presente legge, per un quarto non prima del termine di un anno, e per la restante metà alla cessazione del corso legale.

» Della parte che rimarrà vincolata si terrà conto agli effetti dell'articolo 7. »

(Approvato.)

« Art. 17. Gli istituti suddetti potranno usufruttare le riserve metalliche con acquisto di cambiali a scadenza non maggiore di tre mesi e pagabili nello Stato in moneta metallica a tenore delle leggi monetarie vigenti, ed anche di titoli garantiti dallo Stato, già sorteggiati, e pagabili in moneta metallica entro tre mesi.

» Ogni altro impiego delle riserve metalliche è vietato.

» Il Governo ha facoltà di sospendere in parte

od in tutto l'impiego delle riserve metalliche, quando ciò sia riconosciuto necessario nell'interesse del rispettivo istituto o della nazione.

» Verificandosi il caso che le Banche, per ordine del Governo, dovessero ricostituire le loro riserve metalliche, verrà provveduto con legge speciale.

» Se il Parlamento fosse chiuso, il Ministero è autorizzato, mediante Decreto Reale, e sentito il Consiglio di Stato, a dare alle Banche una somma ulteriore di biglietti consorziali per provvedere al cambio dei biglietti bancari, contro pegno di altrettanta somma in metallo. »

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FERRARIS. Io non sono arrivato a farmi un concetto del penultimo capoverso dell'articolo 17 che è così concepito: « Verificandosi il caso che le Banche, per *ordine* del Governo dovessero ricostituire le loro riserve metalliche, verrà provveduto *con legge speciale*. »

Se il Governo può *ordinare* siano ricostituite le riserve metalliche, questo *ordine* che presuppone un caso d'interesse pubblico, ed anzi d'urgenza, deve ottenere la sua esecuzione.

Allora, quale sarà lo scopo? Quale sarà la materia del provvedimento che si preconizza con un'altra legge speciale?

Vi sono due termini in questo capoverso che mi sembrano contraddittorii ed escludersi l'un l'altro.

La facoltà concessa ed accordata al Governo di intervenire per mezzo di un provvedimento che è qualificato *ordine*, significa, per quanto è uso nella terminologia delle leggi, una provvigione qualsiasi fosse con un Decreto Regio. Invece quando il Decreto Regio od il provvedimento del Governo, che qui è presupposto come necessario, è richiesto dall'ordine pubblico e dall'interesse generale, debbe ancora subire gli esperimenti di una proposta di legge speciale la quale legge non potrà intervenire nè con quell'urgenza nè con quell'opportunità che sono necessarie, mi sembra, dico, passare una vera contraddizione.

E me ne persuado tanto più volgendo lo sguardo all'ultimo capoverso: « Se il Parlamento fosse *chiuso*, il Ministero ecc. » Pare adunque che l'ordine che deve emanare dal Governo e che è contemplato dall'ultimo ca-

poverso, sia possibile anche quando il Parlamento non è chiuso.

Mi fermerò poscia sopra questa espressione, che mi sembra assolutamente impropria e tale da dar luogo a qualche dubbio. Comunque, ritornando per un istante sul penultimo capoverso io desidererei, fosse chiarita la apparente contraddizione che vi è tra i due termini di questa parte dell'articolo.

Vengo ora all'ultimo capoverso.

MINISTRO DELLE FINANZE. Permetta... Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. La spiegazione che desidera l'onorevole preopinante è facilissima e la contraddizione non esiste affatto.

Le Banche hanno obbligo di avere una riserva, un fondo di cassa, col quale sopperire al cambio. Quindi le loro riserve sono immobilizzate; ed è in loro facoltà di avere queste riserve in metallo o in biglietti consorziali, come è stabilito nei precedenti articoli già votati dal Senato.

È evidente che le Banche avranno sempre una parte di biglietti consorziali; perchè se non li avessero, gli scaltri che sono molti, e facilmente si sarebbe scaltri in questo caso, andrebbero subito a cambiare; e se le Banche non avessero biglietti consorziali dovrebbero pagare in oro, onde le riserve, sarebbero distrutte.

È però presumibile che ogni Banca, appena liberata la riserva metallica, terrà la sua riserva in biglietti consorziali, coi quali provvederà al cambio.

Viene il Governo e ordina di ricostituire la riserva metallica. Allora la Banca in che condizioni si trova? O la Banca dovrà cambiare i propri biglietti con oro, e in questo caso si andrebbe contro lo scopo perchè la riserva sfumerebbe subito. Oppure dovrà tenere una doppia riserva, cioè a dire: l'oro e i biglietti consorziali per fare il cambio dei biglietti fiduciarî e in questo caso la Banca non emette più il triplo del suo fondo di riserva ma solo un terzo di più perchè sarebbe costretta ad una doppia riserva.

Dunque, supposto il caso che il Governo ordinasse la ricostituzione delle riserve metalliche, è evidente che si dovrebbe in qualche modo provvedere a che le Banche avessero una riserva in biglietti consorziali senza che questo costasse loro la necessità dell'acquisto.

Se l'onorevole Senatore Ferraris pon mente



a questa spiegazione che mi pare molto semplice, non troverà contraddizione alcuna, perchè nel caso in cui il Governo ordinasse alle Banche di ricostituire, tenere immobilizzate le loro riserve, siccome le Banche devono cambiare i loro biglietti, o in numerario o in biglietti consorziali, bisogna che lo Stato o somministri i biglietti consorziali o che provveda in altro modo: e dico che somministri i biglietti consorziali perchè così precisamente si è praticato per le somme immobilizzate nella Banca di Toscana, di Napoli e altrove. Infatti quando si emanò nel maggio del 1866 il Decreto del corso forzoso, fu stabilito che quelle Banche dovessero immobilizzare le loro riserve in oro, ma che nello stesso tempo la Banca Nazionale avrebbe loro dato gratuitamente altrettanti biglietti inconvertibili, quanta era la massa di oro che queste Banche tenevano come riserva immobilizzata. Bisogna dunque a quest'eventualità provvedere o come si fece allora o in modo diverso.

Il secondo paragrafo di quest' articolo (sul quale aspetto ancora le osservazioni dell'onorevole Ferraris), provvede in uno di questi modi; è certo però che per legge si possono stabilire anche modi diversi.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Ferraris.

Senatore FERRARIS. Le spiegazioni che ha voluto favorirci l'onorevole Presidente del Consiglio, mi fanno capace che forse si è voluto dire che dovesse intervenire una legge speciale perchè avesse luogo la ricostituzione delle riserve metalliche.

In fatto, e l'ordine di ricostituzione delle riserve metalliche deve aspettare la sanzione di una legge, la quale ne determini il modo, e questo evidentemente si ridurrà ad essere una specie di preavviso che il Governo, sotto forma di ordine, darà alle Banche, col quale ordine si dirà che le riserve devono essere ricostituite, salvo a vedere poi con provvedimenti speciali di legge in quali modi dovranno essere.

L'ultimo alinea è stato illustrato dalla Relazione, e vi è effettivamente indicato come la cosa che ivi sta prevista difficilmente sarebbe potuto verificare; solo anche a questo riguardo, oltre questa impossibilità pratica, potrebbe presentarsi un altro dubbio: se il Parlamento è chiuso.

Vediamo lo Statuto. Lo Statuto dice che vi

sono le Sessioni delle due Camere e che le Sessioni sono prorogate dal Re (art. 9).

È uso di dichiarare il fine delle Sessioni in cui è divisa una legislatura, con le parole: « è chiusa la Sessione. »

Ma quando la Sessione fosse solo prorogata, si dovrà dire che il Parlamento è chiuso?

Effettivamente stando al linguaggio volgare, ciò vuol dire che il Parlamento non siede; ma nel linguaggio legislativo bisogna essere rigorosi ed esatti nei termini; non credo che allora quando la sessione è semplicemente prorogata, si possa dire che il Parlamento sia chiuso.

Se badiamo al significato volgare, si dice che il Parlamento è chiuso ogni qualvolta il Parlamento non siede, ma nel linguaggio legale è chiusa o prorogata una sessione non mai chiuso il Parlamento.

Potrebbe venire dunque il dubbio nel caso di semplice proroga di sessione, se il Parlamento sia effettivamente chiuso, e questo dubbio potrebbe essere tanto maggiore, quando ci trovassimo nel frattempo in cui sciolta la Camera Elettiva, si debba divenire alle nuove elezioni generali, e la nuova Camera non sia radunata; tuttavolta io ritengo che la significazione di questa parola chiuso, debba esser presa nel più largo significato, cioè a dire, ogni qual volta non possa il Governo proporre immediatamente al Parlamento gli opportuni e necessari provvedimenti, e che, in allora, il provvedimento che si emanasse, possa avere effetto a tenore di questa disposizione.

Il Senato troverà che tutte queste sono osservazioni un poco sottili, ma l'onorevole signor Ministro delle Finanze che dovrà applicare questa legge si troverà ben più frequentemente in mezzo a difficoltà ed a noie talvolta gravissime.

Il Ministero dovrà superare le pressioni che verranno da ogni parte, ora dalla pubblica opinione più o meno illuminata, ora dagli interessi dei Bancari, ovvero da coloro che le Banche rappresenteranno più o meno legalmente.

Dunque è opportuno, è necessario, tutto quello che conduce a spiegare bene quali siano i poteri, quali gli uffici del Governo, e credo sia conducente a rendergli un servizio segnalato, ed ecco perchè io ammaestrato dall'esperienza quotidiana di dubbi e di difficoltà che nascono nell'applicazione delle leggi, desidero siano significate e spiegate con termini precisi;

nell'esecuzione si presentano poi casi multiformi, in allora si aggravano le difficoltà di rispondere, appunto perchè sancite con locuzioni che lasciano molto a desiderare, sì per la proprietà che per la chiarezza.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Mi sembra che l'onorevole Senatore Ferraris abbia apprezzato tutto il valore delle spiegazioni che ho date. Ma gli è rimasto un dubbio relativamente alla ricostituzione di questa riserva.

La ricostituzione della riserva non si fa con una bacchetta magica, e quando il Governo credesse opportuno di ordinarla dovrebbe dire alle banche « nella scadenza delle vostre cambiali non rinnoverete più, ma riscuoterete in oro. »

Occorrono dunque tre mesi per ricostituire le riserve e basterà per presentare i provvedimenti opportuni al Parlamento. E per verità io credo che sarà necessario ricorrere al Parlamento perchè non saprei acconciarmi in guisa alcuna all'interpretazione data dal Relatore dell'Ufficio Centrale a questa disposizione cioè che la riserva debba essere creata con biglietti inconvertibili entro la somma del miliardo concesso al Governo.

Io credo invece che converrebbe ricorrere

a quel mezzo a cui si è ricorso altre volte, cioè a dire che i biglietti i quali rappresentassero la somma metallica giacente nelle casse del Governo fossero all'infuori del miliardo. Tale senza dubbio fu il pensiero della Camera dei Deputati, ma di questo non è luogo a discutere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 17.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Senatore ARRIVABENE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ARRIVABENE. Essendo senza dubbio l'articolo che segue uno dei più importanti di questa legge, e prevedendo di non potersene esaurire la discussione, per l'ora tarda, pregherei il signor Presidente a rimandare a domani il seguito di questa discussione.

PRESIDENTE. Non essendovi opposizione alla proposta dell'onorevole Senatore Arrivabene, la continuazione della discussione sarà rimandata a domani.

Domani si terrà seduta pubblica alle ore 2 precise pel seguito della discussione del progetto di legge relativo alla circolazione cartacea e degli altri progetti che sono all'ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 6).